

**LEGGE 26 GIUGNO 1990, n. 162 (GU n. 147 SUPPL.ORD. del 26/06/1990)
AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE
22 DICEMBRE 1975, N. 685 , RECANTE DISCIPLINA DEGLI
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E
RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.**

URN: urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

1 . L' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 1. - (COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA). - 1. È ISTITUITO, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA.

2. IL COMITATO È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CHE LO PRESIEDE, DAI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DAI MINISTRI PER GLI AFFARI SOCIALI, PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI E PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE NONCHÉ DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

3. LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COMITATO POSSONO ESSERE DELEGATE AL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI.

4. ALLE RIUNIONI DEL COMITATO POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE ALTRI MINISTRI IN RELAZIONE AGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

5. IL COMITATO HA RESPONSABILITÀ DI INDIRIZZO E DI PROMOZIONE DELLA POLITICA GENERALE DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONTRO LA ILLECITA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, A LIVELLO INTERNO ED INTERNAZIONALE.

6. IL COMITATO, ANCHE CON L'EVENTUALE APPORTO DI ESPERTI, FORMULA PROPOSTE AL GOVERNO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLE REGIONI NEL SETTORE.

7. IL COMITATO SI AVVALE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297.

*8. L'OSSERVATORIO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE E DEI CRITERI DIRAMATI DAL COMITATO, ACQUISISCE PERIODICAMENTE E SISTEMATICAMENTE DATI:
A) SULLA ENTITÀ DELLA POPOLAZIONE TOSSICODIPENDENTE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DELLE SOSTANZE ASSUNTE;*

B) SULLA DISLOCAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE, NONCHÉ SULLE INIZIATIVE TENDENTI AL RECUPERO SOCIALE IVI COMPRESI I SERVIZI ATTIVATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA E NELLE CASERME; SUL NUMERO DI SOGGETTI RIABILITATI REINSERITI IN ATTIVITÀ LAVORATIVE E SUL TIPO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE EVENTUALMENTE INTRAPRESE, DISTINGUENDO SE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE;

C) SUI TIPI DI TRATTAMENTO PRATICATI E SUI RISULTATI CONSEGUITI, NEI SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA B), SULLA EPIDEMIOLOGIA DELLE PATOLOGIE CORRELATE, NONCHÉ SULLA PRODUZIONE E SUL CONSUMO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

D) SULLE INIZIATIVE PROMOSSE AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE;

E) SULLE FONTI E SULLE CORRENTI DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

F) SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE FORZE DI POLIZIA NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

G) SUL NUMERO E SUGLI ESITI DEI PROCESSI PENALI PER REATI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE;

H) SUI FLUSSI DI SPESA PER LA LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE E SULLA DESTINAZIONE DI TALI FLUSSI PER FUNZIONI E PER TERRITORIO.

9. I MINISTERI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DELLA SANITÀ, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, SONO TENUTI A TRASMETTERE ALL'OSSERVATORIO I DATI DI CUI AL COMMA OTTAVO, RELATIVI AL PRIMO E AL SECONDO SEMESTRE DI OGNI ANNO, ENTRO I MESI DI GIUGNO E DICEMBRE.

10. L'OSSERVATORIO, AVVALENDOSI ANCHE DELLE PREFETTURE E DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, PUÒ RICHIEDERE ULTERIORI DATI A QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE STATALE E REGIONALE, CHE È TENUTA A FORNIRLI, CON L'ECCEZIONE DI QUELLI CHE POSSANO VIOLARE IL DIRITTO ALL'ANONIMATO.

11. CIASCUN MINISTERO E CIASCUNA REGIONE POSSONO OTTENERE INFORMAZIONI DALL'OSSERVATORIO.

12. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, D'INTESA CON I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA DIFESA E PER GLI AFFARI SOCIALI, PROMUOVE CAMPAGNE INFORMATIVE SUGLI EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE DERIVANTI DALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, NONCHÉ SULL'AMPIEZZA E SULLA GRAVITÀ DEL FENOMENO CRIMINALE DEL TRAFFICO DI TALI SOSTANZE.

13. LE CAMPAGNE INFORMATIVE SARANNO REALIZZATE ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVI PUBBLICI E PRIVATI, ATTRAVERSO LA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA NONCHÉ ATTRAVERSO PUBBLICHE AFFISSIONI E SARANNO FINANZIATE NELLA MISURA MASSIMA DI LIRE DIECI MILIARDI IN RAGIONE DI ANNO SUI FONDI PREVISTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 106, COMMA UNDICESIMO, DELLA PRESENTE LEGGE.

14. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, PRESENTA UNA RELAZIONE AL PARLAMENTO SUI DATI RELATIVI ALLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA, SULLE STRATEGIE ADOTTATE E SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI, NONCHÉ SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO SEGUITI."

2 . OGNI TRE ANNI, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA, CONVOCA UNA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE ALLA QUALE INVITA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO LA LORO ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E DELLA CURA DELLA TOSSICODIPENDENZA. LE CONCLUSIONI DI TALI CONFERENZE SONO COMUNICATE AL PARLAMENTO ANCHE AL FINE DI INDIVIDUARE EVENTUALI CORREZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIDROGA DETTATE DALL'ESPERIENZA APPLICATIVA.

ART. 2.

1 . L'ITALIA CONCORRE, ATTRAVERSO GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, ALL'ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PRODUTTORI DELLE MATERIE DI BASE DALLE QUALI SI ESTRAGGONO LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

2 . L'ASSISTENZA PREVEDE ANCHE LA CREAZIONE DI FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO PER LIBERARE LE POPOLAZIONI LOCALI DALL'ASSERVIMENTO ALLE COLTIVAZIONI ILLECITE DA CUI ATTUALMENTE TRAGGONO IL LORO SOSTENTAMENTO.

3 . A TAL FINE SONO ATTIVATI ANCHE GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49 , SULLA COOPERAZIONE DELLA ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

ART. 3.

1 . DOPO L' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , SONO INSERITI I SEGUENTI:

"ART. 1-BIS. - (ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ). - 1. IL MINISTRO DELLA SANITÀ, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE:
A) DETERMINA, SENTITO IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE, GLI INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL CONSUMO E DELLE DIPENDENZE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DA ALCOOL E PER LA CURA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DA ALCOOL;
B) PARTECIPA AI RAPPORTI, SUL PIANO INTERNAZIONALE, CON LA COMMISSIONE DEGLI STUPEFACENTI E CON L'ORGANO DI CONTROLLO SUGLI STUPEFACENTI DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE E CON IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELLO ABUSO DELLE DROGHE (UNFDAC), CON I COMPETENTI ORGANISMI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E CON OGNI ALTRA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE AVENTE COMPETENZA NELLA MATERIA DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE; A TAL FINE CURA L'AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE EFFETTIVAMENTE IMPORTATE, ESPORTATE, FABBRICATE, IMPIEGATE, NONCHÉ ALLE QUANTITÀ DISPONIBILI PRESSO GLI ENTI O LE IMPRESE AUTORIZZATI;
C) DETERMINA, SENTITO IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE, GLI INDIRIZZI PER IL RILEVAMENTO EPIDEMIOLOGICO DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, CONCERNENTE LE DIPENDENZE DA ALCOOL E DA SOSTANZE STUPEFACENTI O

PSICOTROPE;

D) CONCEDE LE AUTORIZZAZIONI PER LA COLTIVAZIONE, LA PRODUZIONE, LA FABBRICAZIONE, L'IMPIEGO, IL COMMERCIO, L'ESPORTAZIONE, L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO, L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA DETENZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NONCHÉ QUELLE PER LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO, L'ESPORTAZIONE, L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO DELLE SOSTANZE SUSCETTIBILI DI IMPIEGO PER LA PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 69-BIS;

E) STABILISCE CON PROPRIO DECRETO:

1) L'ELENCO ANNUALE DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO E AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, NONCHÉ DI QUELLE DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 69-BIS;

2) LE TABELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, SENTITO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, CURANDONE IL TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO;

3) LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA CONFEZIONE DEI FARMACI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

4) I LIMITI E LE MODALITÀ DI IMPIEGO DEI FARMACI SOSTITUTIVI;

F) VERIFICA, AD UN ANNO, A DUE ANNI, A TRE ANNI E A CINQUE ANNI DALL'ENTRATA IN COMMERCIO DI NUOVI FARMACI, LA LORO CAPACITÀ DI INDURRE DIPENDENZA NEI CONSUMATORI;

G) PROMUOVE, IN COLLABORAZIONE CON I MINISTRI DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DI GRAZIA E GIUSTIZIA, STUDI E RICERCHE RELATIVI AGLI ASPETTI FARMACOLOGICI, TOSSICOLOGICI, MEDICI, PSICOLOGICI, RIABILITATIVI, SOCIALI, EDUCATIVI, PREVENTIVI E GIURIDICI IN TEMA DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO;

H) PROMUOVE, IN COLLABORAZIONE CON LE REGIONI, INIZIATIVE VOLTE A ELIMINARE IL FENOMENO DELLO SCAMBIO DI SIRINGHE TRA TOSSICODIPENDENTI, FAVORENDO ANCHE L'IMMISSIONE NEL MERCATO DI SIRINGHE MONOUSO AUTOBLOCCANTI.

ART. 1-TER. - (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. È ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ IL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

2. IL SERVIZIO CENTRALE SVOLGE COMPITI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER LE POLITICHE E I PROGRAMMI INERENTI IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE INDICATE NEL COMMA PRIMO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE. INOLTRE PROVVEDE A:

A) RACCOGLIERE I DATI EPIDEMIOLOGICI E LE STATISTICHE CIRCA L'ANDAMENTO DEI CONSUMI, DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEGLI INFORTUNI IN STATO DI INTOSSICAZIONE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

B) RACCOGLIERE ED ELABORARE I DATI TRASMESSI DALLE REGIONI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLE DIPENDENZE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DA ALCOOL, NONCHÉ AGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, DI CURA E DI RECUPERO SOCIALE E PRESENTARE ANNUALMENTE UN RAPPORTO SULLA MATERIA AL MINISTRO DELLA SANITÀ;

C) RACCOGLIERE ED ELABORARE I DATI RELATIVI AL NUMERO DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVI NEL SETTORE DELLE DROGHE E DELL'ALCOOL, AI CONTRIBUTI AD ESSI SINGOLARMENTE EROGATI, NONCHÉ AL NUMERO DEGLI UTENTI ASSISTITI ED AI RISULTATI CONSEGUITI NELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E PREVENZIONE MESSE IN ATTO;

D) ESPRIMERE IL PARERE MOTIVATO SULLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE PER LE QUALI È COMPETENTE IL MINISTRO DELLA SANITÀ;

E) ESPRIMERE, SENTITO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, IL PARERE MOTIVATO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI LICENZA DI IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE E L'IMPIEGO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

F) PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE MESSE A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 80-QUATER;

G) ELENCARE GLI ADDITIVI AVERSIVI NON TOSSICI DA IMMETTERE NELLE CONFEZIONI COMMERCIALI DI SOLVENTI INALABILI.

H) INDIVIDUARE SOSTANZE DA TAGLIO CONTENUTE NELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

3. IL SERVIZIO CENTRALE, PER GLI EVENTUALI CONTROLLI ANALITICI, SI AVVALE DEI LABORATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ O DI ISTITUTI UNIVERSITARI.

ART. 1-QUATER - (COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. AL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È PREPOSTO UN DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ.

2. IL MINISTRO PROVVEDE ALLA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE ARTICOLANDOLO IN ALMENO QUATTRO SETTORI AFFERENTI ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, ALLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV TRA I TOSSICODIPENDENTI E ALTRE PATOLOGIE CORRELATE, ALL'ALCOOLISMO E AL TABAGISMO PREPONENDOV I DIRIGENTI DI CUI AL COMMA TERZO.

3. NELLA TABELLA XIX, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

A) IL QUADRO A, LIVELLO DI FUNZIONE C, È INCREMENTATO DI UNA UNITÀ;

B) IL QUADRO C, LIVELLO DI FUNZIONE D, È INCREMENTATO DI DUE UNITÀ;

C) IL QUADRO C, LIVELLO DI FUNZIONE E, È INCREMENTATO DI QUATTRO UNITÀ."

2 . GLI INDIRIZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, INSERITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO DETERMINATI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. IL DECRETO DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 1-BIS, COMMA PRIMO, LETTERA E), È EMANATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

3 . LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE HA LUOGO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

4 . ALL'ONERE DERIVANTE DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1-QUATER DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, INSERITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, VALUTATO IN LIRE 360 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI 1990, 1991 E 1992, SI PROVVEDE CON LA RIDUZIONE DI PARI IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA SECONDO, DELLA PRESENTE LEGGE.

5 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRIO DECRETO, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 4.

1 . L' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

*"ART. 6. - (OPPOSIZIONE ALLE ISPEZIONI. SANZIONI). - 1. SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA LIRE UN MILIONE A LIRE DIECI MILIONI CHIUNQUE:
A) INDEBITAMENTE IMPEDISCE OD OSTACOLA LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 4;
B) RIVELA O PREANNUNCIA L'ISPEZIONE QUALORA QUESTA DEBBA ESSERE IMPROVVISA O COMUNQUE NON PREANNUNCIATA;
C) INDEBITAMENTE IMPEDISCE OD OSTACOLA I CONTROLLI, GLI ACCESSI O GLI ALTRI ATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 29, OPPURE SI SOTTRAE ALL'OBBLIGO DI ESIBIRE I DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5."*

ART. 5.

1 . DOPO L' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , SONO INSERITI I SEGUENTI:

*"ART. 6-BIS. - (ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO). - 1. IL MINISTRO DELL'INTERNO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE:
A) ESPLICA LE FUNZIONI DI ALTA DIREZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI COORDINAMENTO GENERALE IN MATERIA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA; PROMUOVE ALTRESÌ, D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, ACCORDI INTERNAZIONALI DI COLLABORAZIONE CON I COMPETENTI ORGANISMI ESTERI;*

B) PARTECIPA, SUL PIANO INTERNAZIONALE, SALVE LE ATTRIBUZIONI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA SANITÀ, AI RAPPORTI CON IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL'ABUSO DELLE DROGHE (UNFDAC), CON I COMPETENTI ORGANISMI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E CON QUALSIASI ALTRA ORGANIZZAZIONE AVENTE COMPETENZA NELLA MATERIA DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.

*ART. 6-TER. - (SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA). - 1. PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN MATERIA DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA E DI ALTA DIREZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SI AVVALE DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA, GIÀ ISTITUITO NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL' ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121 .
2. AI FINI DELLA NECESSARIA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, IL SERVIZIO MANTIENE E SVILUPPA I RAPPORTI CON I CORRISPONDENTI SERVIZI DELLE POLIZIE ESTERE, AVVALENDOSI ANCHE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA CRIMINALE (OIPC)-INTERPOL, NONCHÉ CON GLI ORGANI TECNICI DEI GOVERNI DEI PAESI ESTERI OPERANTI IN ITALIA.
3. IL SERVIZIO CURA, ALTRESÌ, I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI INTERESSATI ALLA COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA ANTIDROGA.
4. IL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA È EQUIVALENTE, AGLI EFFETTI DELLO SVILUPPO DELLA CARRIERA, AL PERIODO DI*

COMANDO, NEI RISPETTIVI GRADI, PRESSO I CORPI DI APPARTENENZA.
ART. 6-QUATER. - (UFFICI ANTIDROGA ALL'ESTERO). - 1. IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PUÒ DESTINARE, FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 168 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA, CHE OPERERÀ PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI IN QUALITÀ DI ESPERTI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO, OSSERVAZIONE, CONSULENZA E INFORMAZIONE IN VISTA DELLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE CONTRO IL TRAFFICO DELLA DROGA.
2. A TALI FINI IL CONTINGENTE PREVISTO DALL' ARTICOLO 168 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18 , È AUMENTATO DI UNA QUOTA DI VENTI UNITÀ, RISERVATA AGLI ESPERTI DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA.
3. PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, IL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA PUÒ COSTITUIRE UFFICI OPERANTI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, NEL QUADRO DI SPECIFICI ACCORDI DI COOPERAZIONE STIPULATI CON I GOVERNI INTERESSATI. TALI ACCORDI STABILIRANNO LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI PREDETTI UFFICI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ LOCALI.
4. AGLI UFFICI DI CUI AL COMMA TERZO È DESTINATO PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DEL TESORO.
5. L'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO È VALUTATO IN LIRE 4 MILIARDI IN RAGIONE D'ANNO A DECORRERE DAL 1990 PER LE SPESE RIGUARDANTI IL PERSONALE E IN LIRE UN MILIARDO PER LE SPESE DI CARATTERE FUNZIONALE RELATIVAMENTE AL 1990."

ART. 6.

1 . L' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 10. - (CONSULTAZIONE E RACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME). - 1. I COMPITI DI CONSULTAZIONE E RACCORDO, SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DI CURA E DI RECUPERO SOCIO-SANITARIO DELLE TOSSICODIPENDENZE E PER LA LOTTA CONTRO L'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SONO SVOLTI DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 . QUANDO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA SONO IN DISCUSSIONE LE PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA MATERIA DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI."

ART. 7.

1 . ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , AL SECONDO COMMA, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: "OVVERO A NUOVE ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE".

2 . IL MINISTRO DELLA SANITÀ CON PROPRIO DECRETO, CON LE STESSE MODALITÀ ADOTTATE PER L'INSERIMENTO NELLE TABELLE, DISPONE, IN ACCORDO CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, L'ESCLUSIONE DA UNA O DA ALCUNE MISURE DI CONTROLLO DI QUELLE PREPARAZIONI CHE PER LA LORO COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA NON POSSONO TROVARE UN USO DIVERSO DA QUELLO CUI SONO DESTINATE.

ART. 8.

1 . ALL' ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE COMMA:
"LA AUTORIZZAZIONE PREVISTA NEL PRIMO COMMA È ALTRESÌ NECESSARIA PER IL COMPIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 69-BIS. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI PRECEDENTI COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO".

ART. 9.

1 . ALL' ARTICOLO 38 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , IL PRIMO COMMA È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"LA VENDITA O CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO, DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, COMPRESSE NELLE TABELLE I, II, III, IV E V DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEVE ESSERE FATTA ALLE PERSONE AUTORIZZATE A NORMA DEI PRECEDENTI ARTICOLI, E A TITOLARI E/O DIRETTORI DI FARMACIE APERTE AL PUBBLICO E/O OSPEDALIERE, IN BASE A RICHIESTA SCRITTA DA STACCARSI DA APPOSITO BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO CONFORME A MODELLO PREDISPOSTO E DISTRIBUITO DAL MINISTERO DELLA SANITÀ. LA RICHIESTA SCRITTA NON È NECESSARIA PER LA VENDITA O CESSIONE A QUALSIASI TITOLO AI TITOLARI O DIRETTORI DI FARMACIE, PER QUANTO ATTIENE ALLE PREPARAZIONI COMPRESSE NELLA TABELLA V DI CUI ALL'ARTICOLO 12, ACQUISTATE PRESSO LE IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO".

ART. 10.

1 . ALL' ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , IL PRIMO COMMA È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"I DIRETTORI SANITARI DI OSPEDALI, AMBULATORI, ISTITUTI E CASE DI CURA IN GENERE, SPROVVISTI DI SERVIZIO DI FARMACIA INTERNA, E I TITOLARI DI GABINETTO PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE POSSONO ACQUISTARE DALLE FARMACIE PREPARAZIONI COMPRESSE NELLE TABELLE I, II, III E IV DI CUI ALL'ARTICOLO 12, NELLA QUANTITÀ OCCORRENTE PER LE NORMALI NECESSITÀ DEGLI OSPEDALI, AMBULATORI, ISTITUTI, CASE DI CURA E GABINETTI PREDETTI. LA RICHIESTA PER L'ACQUISTO DI DETTE PREPARAZIONI DEVE ESSERE FATTA IN TRIPLICE COPIA. LA PRIMA DELLE PREDETTE COPIE RIMANE PER DOCUMENTAZIONE AL RICHIEDENTE;
LE ALTRE DUE DEVONO ESSERE RIMESSE AL FARMACISTA, IL QUALE NE TRATTIENE UNA PER IL PROPRIO DISCARICO E TRASMETTE L'ALTRA ALLA COMPETENTE AUTORITÀ SANITARIA".

ART. 11.

1 . ALL' ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , IL QUINTO COMMA È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"IL CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI COMMI È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A DUE ANNI O CON L'AMMENDA DA LIRE CENTOMILA A LIRE QUATTRO MILIONI, SEMPRE CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO".

2 . ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, È AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE COMMA:
"IL MINISTRO DELLA SANITÀ È DELEGATO A STABILIRE CON PROPRIO DECRETO LA FORMA ED IL CONTENUTO DEI MODULI IDONEI AL CONTROLLO DEL MOVIMENTO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE TRA LE FARMACIE INTERNE DEGLI OSPEDALI E I SINGOLI REPARTI".

ART. 12.

1 . DOPO L' ARTICOLO 69 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , SONO INSERITI I SEGUENTI:

"ART. 69-BIS. - (OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI E DATI AL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA IN ORDINE ALLE SOSTANZE SUSCETTIBILI DI IMPIEGO PER LA PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. IL MINISTRO DELLA SANITÀ, SENTITI L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, ELENCA CON PROPRIO DECRETO, DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LE SOSTANZE DA ASSOGGETTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO, IN QUANTO SUSCETTIBILI DI IMPIEGO PER LA PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

2. FERMO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, ULTIMO COMMA, CHIUNQUE INTENDA PRODURRE, COMMERCIARE, ESPORTARE O IMPORTARE ALL'INGROSSO, OVVERO SPEDIRE IN TRANSITO LE SOSTANZE DI CUI AL COMMA PRIMO HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE AL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA, ISTITUITO NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, INFORMAZIONI E DATI CONCERNENTI LA NATURA E LA QUANTITÀ DELLE SOSTANZE STESSE, IL TIPO DI ATTIVITÀ, NONCHÉ LE OPERAZIONI COMMERCIALI DA SVOLGERE, SECONDO LE MODALITÀ ED ENTRO I TERMINI STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO.

3. PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOGGETTI DI CUI AL COMMA SECONDO E SULLA ESATTEZZA E COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6.

4. CHIUNQUE PRODUCE, NONCHÉ COMMERCIA O ESPORTA O IMPORTA ALL'INGROSSO, OVVERO SPEDISCE IN TRANSITO LE SOSTANZE DI CUI AL COMMA PRIMO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 15 È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE VENTI MILIONI A LIRE DUECENTO MILIONI. ALLA CONDANNA CONSEGUE LA SOSPENSIONE FINO A QUATTRO ANNI DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ INDICATE NEL COMMA SECONDO.

5. CHIUNQUE NON ADEMPIE ALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA SECONDO È PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTOMILA A LIRE CINQUE MILIONI. IL GIUDICE, CON LA SENTENZA DI CONDANNA, PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA SECONDO PER UN PERIODO NON INFERIORE AD UN MESE E NON SUPERIORE AD UN ANNO. PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA CAUTELARE

INTERDITTIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA DETTA AUTORIZZAZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO.

ART. 69-TER. - (PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA). - 1. LE SOSTANZE INCLUSE NELLE TABELLE IV E V DELL'ARTICOLO 12 POSSONO ESSERE VENDUTE SOLO SU PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA, CHE DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL FARMACISTA, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA N. 4 DELLA FARMACOPEA UFFICIALE.

2. LE SOSTANZE INCLUSE NELLA TABELLA VI DELL'ARTICOLO 12 POSSONO ESSERE VENDUTE SOLO SU PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA.

3. CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI PRECEDENTI È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUANTAMILA A LIRE CINQUECENTOMILA.

4. I PRONTUARI FARMACEUTICI DEGLI ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI DEBONO PRESENTARE LA CONNOTAZIONE CON ASTERISCO DI TUTTE LE SPECIALITÀ E LE CONFEZIONI CONTENENTI LE SOSTANZE INCLUSE NELLE SEI TABELLE DELL'ARTICOLO 12."

2 . IL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 69-BIS, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, INSERITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SARÀ EMANATO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 13.

1 . L' ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

*"TITOLO VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
CAPO I - DISPOSIZIONI PENALI*

ART. 70. - (ATTIVITÀ ILLECITE) - 1. È VIETATO L'USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALLE TABELLE I, II, III E IV, PREVISTE DALL'ARTICOLO 12. È ALTRESÌ VIETATO QUALUNQUE IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NON AUTORIZZATO SECONDO LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE.

2 . È CONSENTITO L'USO TERAPEUTICO DI PREPARATI MEDICINALI A BASE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI AL COMMA PRIMO, DEBITAMENTE PRESCRITTI SECONDO LE NECESSITÀ DI CURA IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE DEL SOGGETTO".

ART. 14.

1 . L' ARTICOLO 71 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAI SEGUENTI:

"ART. 71. - (PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. CHIUNQUE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COLTIVA, PRODUCE, FABBRICA, ESTRAE, RAFFINA, VENDE, OFFRE O METTE IN VENDITA, CEDE O RICEVE A QUALSIASI TITOLO, DISTRIBUISCE, COMMERCIA, ACQUISTA, TRASPORTA, ESPORTA, IMPORTA, PROCURA AD ALTRI, INVIA, PASSA O SPEDISCE IN TRANSITO, CONSEGNA PER QUALUNQUE SCOPO O COMUNQUE ILLECITAMENTE DETIENE, FUORI DALLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 72 E 72-BIS, SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA OTTO A VENTI ANNI E CON LA

MULTA DA LIRE CINQUANTA MILIONI A LIRE CINQUECENTO MILIONI.

2. CHIUNQUE, ESSENDO MUNITO DELLA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15, ILLECITAMENTE CEDE, METTE O PROCURA CHE ALTRI METTA IN COMMERCIO LE SOSTANZE O LE PREPARAZIONI INDICATE NEL COMMA PRIMO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA OTTO A VENTIDUE ANNI E CON LA MULTA DA LIRE CINQUANTA MILIONI A LIRE SEICENTO MILIONI.

3. LE STESSE PENE SI APPLICANO A CHIUNQUE COLTIVA, PRODUCE O FABBRICA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DIVERSE DA QUELLE STABILITE NEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE.

4. SE TALUNO DEI FATTI PREVISTI DAI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO RIGUARDA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALLE TABELLE II E IV PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, SI APPLICANO LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI E LA MULTA DA LIRE DIECI MILIONI A LIRE CENTOCINQUANTA MILIONI.

5. QUANDO, PER I MEZZI, PER LA MODALITÀ O LE CIRCOSTANZE DELL'AZIONE OVVERO PER LA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE SOSTANZE, I FATTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO SONO DI LIEVE ENTITÀ, SI APPLICANO LE PENE DELLA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI E DELLA MULTA DA LIRE CINQUE MILIONI A LIRE CINQUANTA MILIONI SE SI TRATTA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, OVVERO LE PENE DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI E DELLA MULTA DA LIRE DUE MILIONI A LIRE VENTI MILIONI SE SI TRATTA DI SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE II E IV.

6. SE IL FATTO È COMMESSO DA TRE O PIÙ PERSONE IN CONCORSO TRA LORO, LA PENA È AUMENTATA.

7. LE PENE PREVISTE DAI COMMI DA PRIMO A SESTO SONO DIMINuite DALLA METÀ A DUE TERZI PER CHI SI ADOPERA PER EVITARE CHE L'ATTIVITÀ DELITTUOSA SIA PORTATA A CONSEGUENZE ULTERIORI, ANCHE AIUTANDO CONCRETAMENTE L'AUTORITÀ DI POLIZIA O L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NELLA SOTTRAZIONE DI RISORSE RILEVANTI PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI.

ART. 71-BIS. - (ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. QUANDO TRE O PIÙ PERSONE SI ASSOCIANO ALLO SCOPO DI COMMITTERE PIÙ DELITTI TRA QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, CHI PROMUOVE, COSTITUISCE, DIRIGE, ORGANIZZA O FINANZIA L'ASSOCIAZIONE È PUNITO PER CIÒ SOLO CON LA RECLUSIONE NON INFERIORE A VENTI ANNI.

2. CHI PARTECIPA ALL'ASSOCIAZIONE È PUNITO CON LA RECLUSIONE NON INFERIORE A DIECI ANNI.

3. LA PENA È AUMENTATA SE IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI È DI DIECI O PIÙ O SE TRA I PARTECIPANTI VI SONO PERSONE DEDITE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

4. SE L'ASSOCIAZIONE È ARMATA LA PENA, NEI CASI INDICATI DAI COMMI PRIMO E TERZO, NON PUÒ ESSERE INFERIORE A VENTIQUATTRO ANNI DI RECLUSIONE E, NEL CASO PREVISTO DAL COMMA SECONDO, A DODICI ANNI DI RECLUSIONE. L'ASSOCIAZIONE SI CONSIDERA ARMATA QUANDO I PARTECIPANTI HANNO LA DISPONIBILITÀ DI ARMI O MATERIE ESPLODENTI, ANCHE SE OCCULTATE O TENUTE IN LUOGO DI DEPOSITO.

5. LA PENA È AUMENTATA SE RICORRE LA CIRCOSTANZA DI CUI ALLA LETTERA E) DEL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 74.

6. SE L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA PER COMMITTERE I FATTI DESCRITTI DAL COMMA QUINTO DELL'ARTICOLO 71, SI APPLICANO IL PRIMO E IL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE.

7. LE PENE PREVISTE DAI COMMI DAL PRIMO AL SESTO SONO DIMINuite DALLA METÀ A DUE TERZI PER CHI SI SIA EFFICACEMENTE ADOPERATO PER ASSICURARE LE PROVE

DEL REATO O PER SOTTRARRE ALL'ASSOCIAZIONE RISORSE DECISIVE PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI."

ART. 15.

1 . L' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 72. - (SANZIONI AMMINISTRATIVE). - 1. CHIUNQUE, PER FARNE USO PERSONALE, ILLECITAMENTE IMPORTA, ACQUISTA O COMUNQUE DETIENE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IN DOSE NON SUPERIORE A QUELLA MEDIA GIORNALIERA, DETERMINATA IN BASE AI CRITERI INDICATI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 72-QUATER, È SOTTOPOSTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI, DEL PASSAPORTO E DI OGNI ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE O, SE TRATTASI DI STRANIERO, DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI TURISMO, OVVERO DEL DIVIETO DI CONSEGUIRE TALI DOCUMENTI, PER UN PERIODO DA DUE A QUATTRO MESI, SE SI TRATTA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE COMPRESSE NELLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, E PER UN PERIODO DA UNO A TRE MESI, SE SI TRATTA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE COMPRESSE NELLE TABELLE II E IV PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO 12. COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA È IL PREFETTO DEL LUOGO OVE È STATO COMMESSO IL FATTO.

2. SE I FATTI PREVISTI DAL COMMA PRIMO RIGUARDANO SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE II E IV E RICORRONO ELEMENTI TALI DA FAR PRESUMERE CHE LA PERSONA SI ASTERRÀ, PER IL FUTURO, DAL COMMITTERLI NUOVAMENTE, IN LUOGO DELLA SANZIONE, E PER UNA SOLA VOLTA, IL PREFETTO DEFINISCE IL PROCEDIMENTO CON IL FORMALE INVITO A NON FARE PIÙ USO DELLE SOSTANZE STESSE, AVVERTENDO IL SOGGETTO DELLE CONSEGUENZE A SUO DANNO.

3. IN OGNI CASO, SE SI TRATTA DI PERSONA MINORE DI ETÀ E SE NEI SUOI CONFRONTI NON RISULTA UTILMENTE APPLICABILE LA SANZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO, IL PREFETTO DEFINISCE IL PROCEDIMENTO CON IL FORMALE INVITO A NON FARE PIÙ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, AVVERTENDO IL SOGGETTO DELLE CONSEGUENZE A SUO DANNO.

4. SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DELLA SEZIONE II DEL CAPO I E IL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 . IL PREFETTO PROVVEDE ANCHE ALLA SEGNALEZIONE PREVISTA DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 96 DELLA PRESENTE LEGGE.

5. ACCERTATI I FATTI, GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDONO ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA, SE POSSIBILE, E SENZA RITARDO NE RIFERISCONO AL PREFETTO.

6. ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA SEGNALEZIONE IL PREFETTO CONVOCA DINANZI A SÈ O AD UN SUO DELEGATO LA PERSONA SEGNALEATA PER ACCERTARE, A SEGUITO DI COLLOQUIO, LE RAGIONI DELLA VIOLAZIONE, NONCHÉ PER INDIVIDUARE GLI ACCORGIMENTI UTILI PER PREVENIRE ULTERIORI VIOLAZIONI. IN TALE ATTIVITÀ IL PREFETTO È ASSISTITO DAL PERSONALE DI UN NUCLEO OPERATIVO COSTITUITO PRESSO OGNI PREFETTURA.

7. GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA POSSONO INVITARE LA PERSONA NEI CUI CONFRONTI HANNO EFFETTUATO LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA A PRESENTARSI IMMEDIATAMENTE, OVE POSSIBILE, DINANZI AL PREFETTO O AL SUO DELEGATO AFFINCHÉ SI PROCEDA AL COLLOQUIO DI CUI AL COMMA SESTO.

8. SE L'INTERESSATO È PERSONA MINORE DI ETÀ, IL PREFETTO CONVOCA, SE

POSSIBILE ED OPPORTUNO, I FAMILIARI, LI RENDE EDOTTI DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DÀ LORO NOTIZIA DELLE STRUTTURE TERAPEUTICHE E RIEDUCATIVE ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, FAVORENDO L'INCONTRO CON TALI STRUTTURE.

9. IL PREFETTO, OVE L'INTERESSATO VOLONTARIAMENTE RICHIEDA DI SOTTOPORSI AL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO- RIABILITATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 97 E SE NE RAVVISI L'OPPORTUNITÀ, SOSPENDE IL PROCEDIMENTO E DISPONE CHE L'ISTANTE SIA INVIATO AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA, FISSANDO UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E CURANDO L'ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER VALUTARNE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DURANTE L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA, FERMO RESTANDO IL SEGRETO PROFESSIONALE PREVISTO DALLE NORME VIGENTI AI FINI DI OGNI DISPOSIZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

10. IL PREFETTO SI AVVALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DI OGNI ALTRA STRUTTURA CON SEDE NELLA PROVINCIA CHE SVOLGA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO. PUÒ ASSUMERE INFORMAZIONI, PRESSO LE STESSE STRUTTURE, AL FINE DI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DEL TRATTAMENTO.

11. SE RISULTA CHE L'INTERESSATO HA ATTUATO IL PROGRAMMA, OTTEMPERANDO ALLE RELATIVE PRESCRIZIONI, E LO HA CONCLUSO, IL PREFETTO DISPONE L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI.

12. SE L'INTERESSATO NON SI PRESENTA AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE ENTRO IL TERMINE INDICATO OVVERO NON INIZIA IL PROGRAMMA SECONDO LE PRESCRIZIONI STABILITE O LO INTERROMPE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IL PREFETTO LO CONVOCA NUOVAMENTE DINANZI A SÈ E LO INVITA AL RISPETTO DEL PROGRAMMA, RENDENDOLO EDOTTO DELLE CONSEGUENZE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO. SE L'INTERESSATO NON SI PRESENTA INNANZI AL PREFETTO, O DICHIARA DI RIFIUTARE IL PROGRAMMA OVVERO NUOVAMENTE LO INTERROMPE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IL PREFETTO NE RIFERISCE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA O AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, TRASMETTENDO GLI ATTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 72-BIS. ALLO STESSO MODO PROCEDE QUANDO SIANO COMMESSI PER LA TERZA VOLTA I FATTI DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO DEL PRESENTE ARTICOLO.

13. DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI ATTI DI CUI AI COMMI CHE PRECEDONO PUÒ ESSERE FATTO USO SOLTANTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DELLE SANZIONI PREVISTE NEL PRESENTE ARTICOLO E IN QUELLO SUCCESSIVO.

14. L'INTERESSATO PUÒ CHIEDERE DI PRENDERE VISIONE E DI OTTENERE COPIA DEGLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CHE RIGUARDINO ESCLUSIVAMENTE LA SUA PERSONA. NEL CASO IN CUI GLI ATTI RIGUARDINO PIÙ PERSONE, L'INTERESSATO PUÒ OTTENERE IL RILASCIO DI ESTRATTI DELLE PARTI RELATIVE ALLA SUA SITUAZIONE.

15. IN ATTESA DELLA COSTITUZIONE DEI NUCLEI OPERATIVI IL PREFETTO SI AVVALE, ANCHE AI FINI DEL COLLOQUIO DI CUI AL COMMA SESTO, DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE ALTRE STRUTTURE DI CUI AL COMMA DECIMO."

2 . PER LE ESIGENZE CONNESSE AI COMPITI ATTRIBUITI AL PREFETTO IL GOVERNO È DELEGATO AD EMANARE, NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, UN DECRETO LEGISLATIVO CON L'OSSERVANZA DEI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

- a) PREVISIONE DELLA ISTITUZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO DI UNA APPOSITA DOTAZIONE ORGANICA DI ASSISTENTI SOCIALI, COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A DUECENTO UNITÀ, PER L'ESPLETAMENTO NELL'AMBITO DELLE PREFETTURE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE E CON LE ALTRE STRUTTURE OPERANTI NELLA PROVINCIA;
- b) PREVISIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI RELATIVI PROFILI PROFESSIONALI RIFERITI AL PERSONALE DI CUI ALLA LETTERA A) IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER I RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO;
- c) PREVISIONE CHE PER LA COPERTURA DEI POSTI DI NUOVA ISTITUZIONE IL MINISTRO DELL'INTERNO È AUTORIZZATO A BANDIRE PUBBLICI CONCORSI E A PROCEDERE ALLE RELATIVE ASSUNZIONI IN SERVIZIO CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 20, ULTIMO COMMA, E 13 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 340;
- d) PREVISIONE CHE IL PREFETTO POSSA ANCHE AVVALERSI DI PERSONALE VOLONTARIO, PREVIA VERIFICA DI UNA COMPROVATA COMPETENZA NEL CAMPO DEL RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE.

3 . L'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL COMMA SECONDO, LETTERA A), DEL PRESENTE ARTICOLO È DETERMINATO IN LIRE 6.050 MILIONI ANNUI A DECORRERE DAL 1991.

ART. 16.

1 . DOPO L' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , SONO INSERITI I SEGUENTI:

"ART. 72-BIS. - (PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. SANZIONI PENALI IN CASO DI INOSSERVANZA). - 1. CHIUNQUE DOPO IL SECONDO INVITO DEL PREFETTO PREVISTO DAL COMMA DODICESIMO DELL'ARTICOLO 72 RIFIUTA O INTERROMPE IL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO È SOTTOPOSTO, PER UN PERIODO DA TRE AD OTTO MESI, SE SI TRATTA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE COMPRESSE NELLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, OVVERO PER UN PERIODO DA DUE A QUATTRO MESI SE SI TRATTA DELLE SOSTANZE COMPRESSE NELLE TABELLE II E IV PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO 12, AD UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI MISURE:

A) DIVIETO DI ALLONTANARSI DAL COMUNE DI RESIDENZA, SALVO AUTORIZZAZIONE CONCESSA SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO PER COMPROVATE RAGIONI DI CURA E RECUPERO;

B) OBBLIGO DI PRESENTARSI ALMENO DUE VOLTE LA SETTIMANA PRESSO IL LOCALE UFFICIO DELLA POLIZIA DI STATO O PRESSO IL COMANDO DELLA ARMA DEI CARABINIERI TERRITORIALMENTE COMPETENTE;

C) OBBLIGO DI RIENTRARE NELLA PROPRIA ABITAZIONE, O IN ALTRO LUOGO DI PRIVATA DIMORA, ENTRO UNA DETERMINATA ORA E DI NON USCIRNE PRIMA DI ALTRA ORA PREFISSATA;

D) DIVIETO DI FREQUENTARE I LOCALI PUBBLICI INDICATI NEL DECRETO;

E) SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI CON PROIBIZIONE DI DETENZIONE DI ARMI PROPRIE DI OGNI GENERE, DEL PASSAPORTO O DI OGNI ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE;

F) OBBLIGO DI PRESTARE UN'ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ, ALMENO PER UNA GIORNATA LAVORATIVA ALLA SETTIMANA, ATTIVITÀ DA SVOLGERE PRESSO LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI O PRESSO ENTI, ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA, DI ISTRUZIONE, DI PROTEZIONE CIVILE, DI TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, PREVIA STIPULAZIONE, OVE OCCORRA, DI SPECIALI CONVENZIONI CON IL MINISTERO DELL'INTERNO;

G) SEQUESTRO DEI VEICOLI, SE DI PROPRIETÀ DELL'AUTORE DEL REATO, CON I QUALI LE SOSTANZE SIANO STATE TRASPORTATE O CUSTODITE, SALVA IN OGNI CASO LA CONFISCA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

H) AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DAI COMMI DAL QUINTO AL DECIMO DELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663;

I) SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO ALLO STRANIERO PER MOTIVI TURISTICI.

2. LE STESSE MISURE SI APPLICANO A CHIUNQUE, ESSENDO GIÀ INCORSO PER DUE VOLTE NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 72, COMMITTE UNO DEI FATTI PREVISTI DAL COMMA PRIMO DI TALE ARTICOLO.

3. SE IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA UN MINORE, È COMUNICATO AI GENITORI O A CHI ESERCITA LA POTESTÀ PARENTALE.

4. COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE È IL PRETORE DEL LUOGO IN CUI È STATO COMMESSO IL FATTO O, SE SI TRATTA DI MINORENNI, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

5. IL GIUDICE PROVVEDE CON DECRETO MOTIVATO, ASSUNTE INFORMAZIONI PRESSO IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA PREFETTURA E PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE, OSSERVANDO, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 666 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. CONTRO IL DECRETO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE. IL RICORSO NON SOSPENDE L'ESECUZIONE DEL DECRETO A MENO CHE IL GIUDICE CHE L'HA EMESSO NON DISPONGA DIVERSAMENTE.

6. NELL'ADOTTARE LE PRESCRIZIONI, NEL MODIFICARLE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE EMERSE O NELL'AUTORIZZARE ECCEZIONI, IL GIUDICE TIENE CONTO DELLE NECESSITÀ DERIVANTI DALL'EVENTUALE PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO CUI L'INTERESSATO SIA INVITATO A SOTTOPORSI O AL QUALE EGLI VOLONTARIAMENTE SI SOTTOPONGA, NONCHÉ DI QUELLE DI LAVORO, DI STUDIO, DI FAMIGLIA E DI SALUTE.

7. SE L'INTERESSATO LO RICHIEDE, IL GIUDICE SOSPENDE IL PROCEDIMENTO E DISPONE CHE EGLI SIA INVIATO AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE AL FINE DI SOTTOPORSI AL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 97, FISSANDO UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E ACQUISENDO SUCCESSIVAMENTE I DATI PER VALUTARNE IL COMPORTAMENTO DURANTE L'ESECUZIONE.

8. IL GIUDICE REVOCA LA SOSPENSIONE E DISPONE LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO QUANDO ACCERTA CHE LA PERSONA NON HA COLLABORATO ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA, O NE HA RIFIUTATO O INTERROTTO L'ESECUZIONE OVVERO MANTIENE UN COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA SUA CORRETTA ESECUZIONE.

9. SE L'INTERESSATO SI È SOTTOPOSTO AL PROGRAMMA, OTTEMPERANDO ALLE RELATIVE PRESCRIZIONI, E LO HA CONCLUSO, IL GIUDICE DISPONE L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI.

10. L'ARCHIVIAZIONE A NORMA DEL COMMA NONO NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PIÙ DI UNA VOLTA NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA.

11. IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE SONO INFLITTE LE MISURE DI CUI AL COMMA PRIMO NON È ISCRITTO NEL CASELLARIO GIUDIZIALE, MA DI ESSO È FATTA

ANNOTAZIONE IN APPOSITO REGISTRO AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DELLE SANZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
12. CHIUNQUE VIOLA LE PRESCRIZIONI IMPOSTE A NORMA DEL COMMA PRIMO È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA FINO A LIRE CINQUE MILIONI.

ART. 72-TER. - (ABBANDONO DI SIRINGHE). - 1. CHIUNQUE IN UN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, OVVERO IN UN LUOGO PRIVATO MA DI COMUNE O ALTRUI USO, GETTA O ABBANDONA IN MODO DA METTERE A RISCHIO L'INCOLUMITÀ ALTRUI SIRINGHE O ALTRI STRUMENTI PERICOLOSI UTILIZZATI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE CENTOMILA A LIRE UN MILIONE.

ART. 72-QUATER. - (QUANTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE). - 1. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DA EMANARSI PREVIO PARERE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SONO DETERMINATI:

A) LE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E MEDICO-LEGALI PER ACCERTARE L'USO ABITUALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;
B) LE METODICHE PER QUANTIFICARE L'ASSUNZIONE ABITUALE NELLE VENTIQUATTRO ORE;
C) I LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE.

2. IL DECRETO DEVE ESSERE PERIODICAMENTE AGGIORNATO IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SETTORE."

2 . IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 72-QUATER DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, INSERITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, È EMANATO ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 17.

1 . L' ARTICOLO 73 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 73. - (AGEVOLAZIONE DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). -
1. CHIUNQUE ADIBISCE O CONSENTE CHE SIA ADIBITO UN LOCALE PUBBLICO O UN CIRCOLO PRIVATO DI QUALSIASI SPECIE A LUOGO DI CONVEGNO DI PERSONE CHE IVI SI DANNO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È PUNITO, PER QUESTO SOLO FATTO, CON LA RECLUSIONE DA TRE A DIECI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE CINQUE MILIONI A LIRE VENTI MILIONI SE L'USO RIGUARDA LE SOSTANZE COMPRESSE NELLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, O CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI E CON LA MULTA DA LIRE CINQUE MILIONI A LIRE CINQUANTA MILIONI SE L'USO RIGUARDA LE SOSTANZE COMPRESSE NELLE TABELLE II E IV PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO 12.
2. CHIUNQUE, AVENDO LA DISPONIBILITÀ DI UN IMMOBILE, DI UN AMBIENTE O DI UN VEICOLO A CIÒ IDONEO, LO ADIBISCE O CONSENTE CHE ALTRI LO ADIBISCA A LUOGO DI CONVEGNO ABITUALE DI PERSONE CHE IVI SI DIANO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È PUNITO CON LE STESSE PENE PREVISTE NEL COMMA PRIMO.

3. LA PENA È AUMENTATA DALLA METÀ A DUE TERZI SE AL CONVEGNO PARTECIPA PERSONA DI ETÀ MINORE.

4. QUALORA SI TRATTI DI PUBBLICI ESERCIZI, LA CONDANNA IMPORTA LA CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO PER UN PERIODO DA DUE A CINQUE ANNI.
5. LA CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO PUÒ ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE.
6. LA CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO PUÒ ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE DAL PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE O DAL MINISTRO DELLA SANITÀ, QUANDO L'ESERCIZIO È APERTO O CONDOTTO IN BASE A SUO PROVVEDIMENTO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO, SALVE, IN OGNI CASO, LE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA."

ART. 18.

1 . L' ARTICOLO 74 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 74. - (AGGRAVANTI SPECIFICHE). - 1. LE PENE PREVISTE PER I DELITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 71 DELLA PRESENTE LEGGE SONO AUMENTATE DA UN TERZO ALLA METÀ:

A) NEI CASI IN CUI LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SONO CONSEGNATE O COMUNQUE DESTINATE A PERSONA DI ETÀ MINORE;
B) NEI CASI PREVISTI DAI NUMERI 2), 3) E 4) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 112 DEL CODICE PENALE;
C) PER CHI HA INDOTTO A COMMITTERE IL REATO, O A COOPERARE NELLA COMMISSIONE DEL REATO, PERSONA DEDITA ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;

D) SE IL FATTO È STATO COMMESSO DA PERSONA ARMATA O TRAVISATA;
E) SE LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SONO ADULTERATE O COMMISTE AD ALTRE IN MODO CHE NE RISULTI ACCENTUATA LA POTENZIALITÀ LESIVA;
F) SE L'OFFERTA O LA CESSIONE È FINALIZZATA AD OTTENERE PRESTAZIONI SESSUALI DA PARTE DI PERSONA TOSSICODIPENDENTE;
G) SE L'OFFERTA O LA CESSIONE È EFFETTUATA ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE DI OGNI ORDINE O GRADO, COMUNITÀ GIOVANILI, CASERME, CARCERI, OSPEDALI, STRUTTURE PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DEI TOSSICODIPENDENTI.

2. SE IL FATTO RIGUARDA QUANTITÀ INGENTI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, LE PENE SONO AUMENTATE DALLA METÀ A DUE TERZI; LA PENA È DI TRENTA ANNI DI RECLUSIONE QUANDO I FATTI PREVISTI DAI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO DELL'ARTICOLO 71 RIGUARDANO QUANTITÀ INGENTI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RICORRE L'AGGRAVANTE DI CUI ALLA LETTERA E) DEL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO.

3. LO STESSO AUMENTO DI PENA SI APPLICA SE IL COLPEVOLE PER COMMITTERE IL DELITTO O PER CONSEGUIRNE PER SÈ O PER ALTRI IL PROFITTO, IL PREZZO O L'IMPUNITÀ HA FATTO USO DI ARMI.

4. SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 112 DEL CODICE PENALE.

5. LE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 72-BIS SONO AUMENTATE NELLA MISURA STABILITA DAL PRESENTE ARTICOLO QUANDO RICORRONO LE CIRCOSTANZE IVI PREVISTE, ECCETTUATA QUELLA INDICATA DAL COMMA SECONDO."

ART. 19.

1 . DOPO L' ARTICOLO 74 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È INSERITO IL SEGUENTE:

"ART. 74-BIS. - (PRESTAZIONI DI SOCCORSO NEL CASO DI PERICOLO DI MORTE O

LESIONI DELL'ASSUNTORE). - 1. QUANDO L'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE ABBA CAGIONATO LA MORTE O LESIONI PERSONALI DELL'ASSUNTORE E TALUNO, PER AVER DETERMINATO O COMUNQUE AGEVOLATO L'USO DI SOSTANZE, DEBBA RISPONDERNE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 586, 589 O 590 DEL CODICE PENALE , LE PENE STABILITE DA TALI ARTICOLI, NONCHÉ QUELLE STABILITE PER I REATI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE EVENTUALMENTE COMMESSI NELLA PREDETTA ATTIVITÀ DI DETERMINAZIONE O AGEVOLAZIONE, SONO RIDOTTE DALLA METÀ A DUE TERZI SE IL COLPEVOLE HA PRESTATO ASSISTENZA ALLA PERSONA OFFESA ED HA TEMPESTIVAMENTE INFORMATO L'AUTORITÀ SANITARIA O DI POLIZIA."

ART. 20.

1 . L' ARTICOLO 76 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 76. - (ISTIGAZIONE, PROSELITISMO E INDUZIONE AL REATO DI PERSONA MINORE). - 1. CHIUNQUE PUBBLICAMENTE ISTIGA ALL'USO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, OVVERO SVOLGE, ANCHE IN PRIVATO, ATTIVITÀ DI PROSELITISMO PER TALE USO DELLE PREDETTE SOSTANZE, OVVERO INDUCE UNA PERSONA ALL'USO MEDESIMO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE DUE MILIONI A LIRE DIECI MILIONI. 2. LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESO NEI CONFRONTI DI PERSONE DI ETÀ MINORE OVVERO ALL'INTERNO O NELLE ADIACENZE DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI COMUNITÀ GIOVANILI O DI CASERME. LA PENA È ALTRESÌ AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESO ALL'INTERNO DI CARCERI, DI OSPEDALI O DI SERVIZI SOCIALI E SANITARI.

3. LA PENA È RADDOPPIATA SE I FATTI SONO COMMESSI NEI CONFRONTI DI MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI, DI PERSONA PALESEMENTE INCAPACE O DI PERSONA AFFIDATA AL COLPEVOLE PER RAGIONI DI CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA O DI CUSTODIA.

4. SE IL FATTO RIGUARDA LE SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE II E IV PREVISTE DALL'ARTICOLO 12 LE PENE DISPOSTE DAI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO SONO DIMINUITE DA UN TERZO ALLA METÀ."

ART. 21.

1 . L' ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 78. - (DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA). - 1. LA PROPAGANDA PUBBLICITARIA DI SOSTANZE O PREPARAZIONI COMPRESSE NELLE TABELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, ANCHE SE EFFETTUATA IN MODO INDIRETTO, È VIETATA. NON SONO CONSIDERATE PROPAGANDA LE OPERE DELL'INGEGNO NON DESTINATE ALLA PUBBLICITÀ, TUTELATE DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 , SUL DIRITTO D'AUTORE.

2. IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA LIRE DIECI MILIONI A LIRE CINQUANTA MILIONI, SEMPRE CHE NON RICORRA L'IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 76.

3. LE SOMME DI DENARO RICAVATE DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL COMMA SECONDO SONO VERSATE SUL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 106."

ART. 22.

1 . L' ARTICOLO 79 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 79. - (PENE ACCESSORIE). - 1. CON LA SENTENZA DI CONDANNA PER UNO DEI FATTI DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 71-BIS, 73 E 76, IL GIUDICE PUÒ DISPORRE IL DIVIETO DI ESPATRIO E IL RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI.
2. LE STESSE DISPOSIZIONI SI APPLICANO NEL CASO DI RICONOSCIMENTO, EFFETTUATO A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DEL CODICE PENALE, DI SENTENZA PENALE STRANIERA DI CONDANNA PER UNO DEI DELITTI SOPRA INDICATI.
3. IL PROVVEDIMENTO CHE APPLICA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NONCHÉ QUELLO CHE DEFINISCE O SOSPENDE IL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI DISPONE COMUNQUE LA CONFISCA DELLE SOSTANZE."

ART. 23.

1 . L' ARTICOLO 81 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 81. - (ESPULSIONE DELLO STRANIERO CONDANNATO). - 1. LO STRANIERO CONDANNATO PER UNO DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 71, 71-BIS, 73 E 76, COMMI SECONDO E TERZO, A PENA ESPIATA DEVE ESSERE ESPULSO DALLO STATO.
2. LO STESSO PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DALLO STATO PUÒ ESSERE ADOTTATO NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO CONDANNATO PER UNO DEGLI ALTRI DELITTI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE.
3. SE RICORRE LO STATO DI FLAGRANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 382 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN RIFERIMENTO AI DELITTI PREVISTI DAI COMMI PRIMO, SECONDO E QUINTO DELL'ARTICOLO 71, IL PREFETTO DISPONE L'ESPULSIONE IMMEDIATA E L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DELLO STRANIERO, PREVIO NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRECEDENTE."

ART. 24.

1 . DOPO L' ARTICOLO 82 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , SONO INSERITI I SEGUENTI:

"ART. 82-BIS. - (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA). - 1. NEI CONFRONTI DI PERSONA CONDANNATA AD UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A TRE ANNI, ANCHE SE CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA, PER REATI COMMESSI IN RELAZIONE AL PROPRIO STATO DI TOSSICODIPENDENTE, IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PUÒ SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA PER CINQUE ANNI QUALORA ACCERTI CHE LA PERSONA SI È SOTTOPOSTA O ABBAIA IN CORSO UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO. LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA PER I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA QUINTO, QUANDO LE PENE DETENTIVE COMMUNATE, ANCHE SE CONGIUNTE A PENA PECUNIARIA, NON SUPERANO I QUATTRO ANNI.
2. LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA SE NEL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO DEL PROGRAMMA E LA PRONUNCIA DELLA SOSPENSIONE IL CONDANNATO ABBAIA COMMESSO ALTRO DELITTO NON COLPOSO PUNIBILE CON LA RECLUSIONE.
3. LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA RENDE INAPPLICABILI LE MISURE DI SICUREZZA, TRANNE CHE SI TRATTI DELLA CONFISCA. NON SI ESTENDE ALLE PENE ACCESSORIE E AGLI ALTRI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA, NÉ ALLE OBBLIGAZIONI CIVILI DERIVANTI DAL REATO.

4. LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA NON PUÒ ESSERE CONCESSA PIÙ DI UNA VOLTA ED IL TRIBUNALE AI FINI DELLO ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA PRIMO PUÒ TENER CONTO CUMULATIVAMENTE DI PENE DETENTIVE INFLITTE CON PIÙ CONDANNE DIVENUTE DEFINITIVE ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 82-TER, COMMA PRIMO. ART. 82-TER. - (ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE). - 1. LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA È CONCESSA SU ISTANZA DEL CONDANNATO PRESENTATA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL LUOGO IN CUI L'INTERESSATO RISIEDE.

2. ALL'ISTANZA È ALLEGATA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UN SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE ATTESTANTE IL TIPO DI PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO PRESCELTO, L'INDICAZIONE DELLA STRUTTURA, ANCHE PRIVATA, OVE IL PROGRAMMA È STATO ESEGUITO O È IN CORSO, LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E L'EVENTUALE COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA.

3. SE L'ORDINE DI CARCERAZIONE NON È STATO ANCORA EMESSO O ESEGUITO, L'ISTANZA È PRESENTATA AL PUBBLICO MINISTERO IL QUALE, SE NON OSTA IL LIMITE DI PENA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 82-BIS, SOSPENDE L'EMISSIONE O L'ESECUZIONE FINO ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, AL QUALE TRASMETTE IMMEDIATAMENTE GLI ATTI. IL TRIBUNALE DECIDE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA.

4. IL DISPOSTO DEL COMMA TERZO SI APPLICA ANCHE QUANDO L'ISTANZA È PRESENTATA DOPO CHE L'ORDINE DI CARCERAZIONE È STATO ESEGUITO. IN TAL CASO IL PUBBLICO MINISTERO ORDINA LA SCARCERAZIONE DEL CONDANNATO SE NON OSTA IL LIMITE DI PENA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 82-BIS. ART. 82-QUATER. - (PROCEDIMENTO INNANZI ALLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA). - 1. IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, NOMINATO UN DIFENSORE AL CONDANNATO CHE NE SIA PRIVO, FISSA SENZA INDUGIO LA DATA DELLA TRATTAZIONE, DANDONE AVVISO AL RICHIEDENTE, AL DIFENSORE E AL PUBBLICO MINISTERO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA. SE NON È POSSIBILE EFFETTUARE L'AVVISO AL CONDANNATO NEL DOMICILIO INDICATO NELLA RICHIESTA E LO STESSO NON COMPARE ALL'UDIENZA, IL TRIBUNALE DICHIARA INAMMISSIBILE LA RICHIESTA.

2. AI FINI DELLA RICHIESTA, IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PUÒ ACQUISIRE COPIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DISPORRE GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI IN ORDINE AL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO -RIABILITATIVO EFFETTUATO.

3. DELL'ORDINANZA CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO È DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO O AL PRETORE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE, IL QUALE, SE LA SOSPENSIONE NON È CONCESSA, EMETTE ORDINE DI CARCERAZIONE.

ART. 82-QUINQUIES. - (ESTINZIONE DEL REATO. REVOCA DELLA SOSPENSIONE). - 1. SE IL CONDANNATO ATTUA IL PROGRAMMA TERAPEUTICO E NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE NON COMMITTE UN DELITTO NON COLPOSO PUNIBILE CON LA SOLA RECLUSIONE, LA PENA E OGNI ALTRO EFFETTO PENALE SI ESTINGUONO.

2. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE È REVOcata DI DIRITTO SE IL CONDANNATO SI SOTTRAE AL PROGRAMMA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, OVVERO SE, NEL TERMINE DI CUI AL COMMA PRIMO, COMMITTE UN DELITTO NON COLPOSO PER CUI VIENE INFLITTA LA PENA DELLA RECLUSIONE."

2 . CON DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SI PROVVEDE ALL'ACQUISIZIONE DI CASE MANDAMENTALI ED ALLA LORO DESTINAZIONE PER I TOSSICODIPENDENTI CONDANNATI CON SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA.

ART. 25.

1 . DOPO L' ARTICOLO 84 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , È INSERITO IL SEGUENTE

CAPO:

"CAPO III - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ART. 84-BIS. - (ACQUISTO SIMULATO DI DROGA). - 1. FERMO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 51 DEL CODICE PENALE, NON SONO PUNIBILI GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ADDETTI ALLE UNITÀ SPECIALIZZATE ANTIDROGA, I QUALI, AL SOLO FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI DI PROVA IN ORDINE AI DELITTI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE ED IN ESECUZIONE DI OPERAZIONI ANTI-CRIMINE SPECIFICAMENTE DISPOSTE DAL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA O, D'INTESA CON QUESTO, DAL QUESTORE O DAL COMANDANTE DEL GRUPPO DEI CARABINIERI O DELLA GUARDIA DI FINANZA O DAL COMANDANTE DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA, PROCEDONO ALL'ACQUISTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

2 . DELL'ACQUISTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È DATA IMMEDIATA E DETTAGLIATA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA ED ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. QUESTA, SE RICHIESTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, PUÒ, CON DECRETO MOTIVATO, DIFFERIRE IL SEQUESTRO FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI. ART. 84-TER. - (RITARDO O OMISSIONE DEGLI ATTI DI CATTURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO. COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE). - 1. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ, CON DECRETO MOTIVATO, RITARDARE L'EMISSIONE O DISPORRE CHE SIA RITARDATA L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CATTURA, ARRESTO O SEQUESTRO QUANDO SIA NECESSARIO PER ACQUISIRE RILEVANTI ELEMENTI PROBATORI OVVERO PER L'INDIVIDUAZIONE O LA CATTURA DEI RESPONSABILI DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTICOLI 71 E 71-BIS.

2 . PER GLI STESSI MOTIVI GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ADDETTI ALLE UNITÀ SPECIALIZZATE ANTIDROGA NONCHÉ LE AUTORITÀ DOGANALI POSSONO OMETTERE O RITARDARE GLI ATTI DI RISPETTIVA COMPETENZA DANDONE IMMEDIATO AVVISO, ANCHE TELEFONICO, ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CHE PUÒ DISPORRE DIVERSAMENTE, ED AL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA PER IL NECESSARIO COORDINAMENTO ANCHE IN AMBITO INTERNAZIONALE. LA AUTORITÀ PROCEDENTE TRASMETTE MOTIVATO RAPPORTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ENTRO QUARANTOTTO ORE.

3 . L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IMPARTISCE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA LE DISPOSIZIONI DI MASSIMA PER IL CONTROLLO DEGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITÀ CRIMINOSA, COMUNICANDO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE PER IL LUOGO IN CUI L'OPERAZIONE DEVE CONCLUDERSI, OVVERO PER IL LUOGO ATTRAVERSO IL QUALE SI PREVEDE SIA EFFETTUATO IL TRANSITO IN USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO, OVVERO QUELLO IN ENTRATA NEL TERRITORIO DELLO STATO, DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 69-BIS.

4 . NEI CASI DI URGENZA LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO POSSONO ESSERE RICHIESTE OD IMPARTITE ANCHE ORALMENTE, MA IL RELATIVO PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE EMESSE ENTRO LE SUCCESSIVE VENTIQUATTRO ORE.

ART. 84-QUATER. - (PERQUISIZIONE E CATTURA DI NAVI ED AEROMOBILI SOSPETTI DI ATTENDERE AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE). - 1. LA NAVE ITALIANA DA GUERRA O IN SERVIZIO DI POLIZIA, CHE INCONTRI IN MARE TERRITORIALE O IN ALTO MARE UNA NAVE NAZIONALE, ANCHE DA DIPORTO, CHE SI SOSPETTA ESSERE ADIBITA AL TRASPORTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, PUÒ FERMARLA, SOTTOPORLA A VISITA ED A PERQUISIZIONE DEL CARICO, CATTURARLA E CONDURLA IN UN PORTO DELLO STATO O NEL PORTO ESTERO PIÙ VICINO, IN CUI RISIEDA UNA AUTORITÀ CONSOLARE.

2. GLI STESSI POTERI POSSONO ESPLICARSI SU NAVI NON NAZIONALI NELLE ACQUE TERRITORIALI E, AL DI FUORI DI QUESTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE NORME DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE.

3. LE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRIMO E SECONDO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, ANCHE AGLI AEROMOBILI.

ART. 84-QUINQUES. - (DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI A SEGUITO DI OPERAZIONI ANTIDROGA). - 1. I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LE NAVI, LE IMBARCAZIONI, I NATANTI E GLI AEROMOBILI SEQUESTRATI NEL CORSO DI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANTIDROGA POSSONO ESSERE AFFIDATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE IN CUSTODIA GIUDIZIALE AGLI ORGANI DI POLIZIA CHE NE FACCIANO RICHIESTA PER L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ DI POLIZIA ANTIDROGA; SE VI OSTANO ESIGENZE PROCESSUALI, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RIGETTA L'ISTANZA CON DECRETO MOTIVATO.

2. SE RISULTA CHE I BENI APPARTENGONO A TERZI, I PROPRIETARI SONO CONVOCATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE PER SVOLGERE, ANCHE CON L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE, LE LORO DEDUZIONI E PER CHIEDERE L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA RESTITUZIONE. SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

3. GLI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI E ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI SONO A CARICO DELL'UFFICIO O COMANDO USUARIO.

4 . I BENI MOBILI ED IMMOBILI ACQUISITI DALLO STATO, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI CONFISCA, VENGONO ASSEGNATI, A RICHIESTA, ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEGLI ORGANI DI POLIZIA CHE NE ABBIANO AVUTO L'USO AI SENSI DEI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO. POSSONO ALTRESÌ ESSERE ASSEGNATI, A RICHIESTA, ANCHE AD ASSOCIAZIONI, COMUNITÀ, OD ENTI CHE SI OCCUPINO DEL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI.

5 . LE SOMME DI DENARO COSTITUENTI IL RICAVALO DELLA VENDITA DEI BENI CONFISCATI AFFLUISCONO AD APPOSITO CAPITOLO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATE, IN PARTI UGUALI, SULLA BASE DI SPECIFICHE RICHIESTE, AI PERTINENTI CAPITOLI DEGLI STATI DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, CHE PROVVEDE ALLE EROGAZIONI DI COMPETENZA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, E DEL MINISTERO DELLA SANITÀ CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI.

ART. 84-SEXIES. - (DESTINAZIONE DEI VALORI CONFISCATI A SEGUITO DI OPERAZIONI ANTIDROGA). - 1. LE SOMME DI DENARO CONFISCATE A SEGUITO DI CONDANNA PER UNO DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI, OVVERO PER IL DELITTO DI SOSTITUZIONE DI DENARO O VALORI PROVENIENTI DA

TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE O DA ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SONO DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI DELITTI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE LEGGE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE MEDIANTE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COLLABORAZIONE E ALLA ASSISTENZA TECNICO- OPERATIVA CON LE FORZE DI POLIZIA DEI PAESI INTERESSATI.

2. A TAL FINE IL MINISTRO DELL'INTERNO È AUTORIZZATO AD ATTUARE PIANI ANNUALI O FRAZIONI DI PIANI PLURIENNALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA NONCHÉ DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA, IMPIEGATE PER L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

3. I PREDETTI PIANI DI POTENZIAMENTO SONO FORMULATI SECONDO UNA COORDINATA E COMUNE PIANIFICAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LE FORZE DI POLIZIA DI CUI AL COMMA SECONDO E SONO APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, SENTITO IL COMITATO NAZIONALE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DI CUI ALL' ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121 , AL QUALE È CHIAMATO A PARTECIPARE IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA.

4. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO LE SOMME DI CUI AL COMMA PRIMO AFFLUISCONO AD APPOSITO CAPITOLO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE ASSEGNATE, SULLA BASE DI SPECIFICHE RICHIESTE, AI PERTINENTI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - RUBRICA "SICUREZZA PUBBLICA".

ART. 84-SEPTIES. - (NOTIZIE DI PROCEDIMENTI PENALI). - 1. IL MINISTRO DELL'INTERNO, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, APPOSITAMENTE DELEGATI, PUÒ CHIEDERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE COPIE DI ATTI PROCESSUALI E INFORMAZIONI SCRITTE SUL LORO CONTENUTO, RITENUTE INDISPENSABILI PER LA PREVENZIONE O PER IL TEMPESTIVO ACCERTAMENTO DEI DELITTI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ PER LA RACCOLTA E PER LA ELABORAZIONE DEI DATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE INDAGINI PER GLI STESSI DELITTI.

2. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ TRASMETTERE LE COPIE E LE INFORMAZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA; NEL CASO DI RICHIESTA PROVVEDE ENTRO QUARANTOTTO ORE.

3. LE COPIE E LE INFORMAZIONI ACQUISITE AI SENSI DEI COMMI PRIMO E SECONDO SONO COPERTE DAL SEGRETO D'UFFICIO E POSSONO ESSERE COMUNICATE AGLI ORGANI DI POLIZIA DEGLI STATI ESTERI CON I QUALI SIANO RAGGIUNTE SPECIFICHE INTENSE PER LA LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

4. SE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RITIENE DI NON POTER DEROGARE AL SEGRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 329 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DISPONE CON DECRETO MOTIVATO CHE LA TRASMISSIONE SIA PROCRASTINATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO.

ART. 84-OCTIES. - (CONTROLLI ED ISPEZIONI). - 1. AL FINE DI ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA POSSONO SVOLGERE NEGLI SPAZI DOGANALI LE FACOLTÀ DI VISITA, ISPEZIONE E CONTROLLO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTICOLO 2, COMMA PRIMO, LETTERA O), DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349 .

2. OLTRE A QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRIMO, GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, NEL CORSO DI OPERAZIONI DI POLIZIA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, POSSONO PROCEDERE IN OGNI LUOGO AL CONTROLLO E ALL'ISPEZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, DEI BAGAGLI E DEGLI EFFETTI PERSONALI QUANDO HANNO FONDATA MOTIVO DI RITENERE CHE POSSANO ESSERE RINVENUTE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. DELL'ESITO DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI È REDATTO PROCESSO VERBALE IN APPOSITI MODULI, TRASMESSI ENTRO QUARANTOTTO ORE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IL QUALE, SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI, LI CONVALIDA ENTRO LE SUCCESSIVE QUARANTOTTO ORE. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA, SARANNO EMANATE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA DIFESA E DELLE FINANZE, LE OPPORTUNE NORME DI COORDINAMENTO NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI.

3. GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, QUANDO RICORRANO MOTIVI DI PARTICOLARE NECESSITÀ ED URGENZA CHE NON CONSENTANO DI RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE TELEFONICA DEL MAGISTRATO COMPETENTE, POSSONO ALTRESÌ PROCEDERE A PERQUISIZIONI DANDONE NOTIZIA, SENZA RITARDO E COMUNQUE ENTRO QUARANTOTTO ORE, AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IL QUALE, SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI, LE CONVALIDA ENTRO LE SUCCESSIVE QUARANTOTTO ORE.

4. GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE HANNO PROCEDUTO AL CONTROLLO, ALLE ISPEZIONI E ALLE PERQUISIZIONI AI SENSI DEI COMMII SECONDO E TERZO, SONO TENUTI A RILASCIARE IMMEDIATAMENTE ALL'INTERESSATO COPIA DEL VERBALE DI ESITO DELL'ATTO COMPIUTO".

2. PER IL PRIMO TRIENNIO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE ANTIDROGA NONCHÉ PER GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 84-QUINQUIES DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, E PER L'AVVIO DEL POTENZIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 84-SEXIES, COMMA SECONDO, DELLA STESSA LEGGE, ENTRAMBI INSERITI DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO STANZIATI 6.800 MILIONI DI LIRE IN RAGIONE D'ANNO.

ART. 26.

1 . IL TITOLO IX DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"TITOLO IX - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

ART. 85. - (PROMOZIONE E COORDINAMENTO, A LIVELLO NAZIONALE, DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE). - 1. IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROMUOVE E COORDINA LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI INFORMAZIONE SUI DANNI DERIVANTI DALL'ALCOOLISMO, DAL TABAGISMO, DALL'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, NONCHÉ DALLE PATOLOGIE CORRELATE.

2 . LE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA PRIMO SI INQUADRANO NELLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA, ATTRAVERSO L'APPROFONDIMENTO DI SPECIFICHE TEMATICHE NELLO AMBITO DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI.

3 . IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE APPROVA PROGRAMMI ANNUALI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIE DI INIZIATIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI APPLICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NELLE SCUOLE, SULLA BASE DELLE PROPOSTE FORMULATE DA UN APPOSITO COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DA LUI COSTITUITO CON DECRETO, COMPOSTO DA VENTICINQUE MEMBRI, DI CUI DICHIOTTO ESPERTI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE, COMPRESO ALMENO UN ESPERTO DI MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE, E RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI CHE SI OCCUPANO DI PREVENZIONE, REPRESSIONE E RECUPERO NELLE MATERIE DI CUI AL COMMA PRIMO E SETTE ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI E DEI GENITORI.

4 . IL COMITATO, CHE FUNZIONA SIA UNITARIAMENTE CHE ATTRAVERSO GRUPPI DI LAVORO INDIVIDUATI NEL DECRETO ISTITUTIVO, DEVE APPROFONDIRE, NELLA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI, LE TEMATICHE:

- a) DELLA PEDAGOGIA PREVENTIVA;**
- b) DELL'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DIDATTICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LIBRI DI TESTO, AI SUSSIDI AUDIOVISIVI, AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA;**
- c) DELL'INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DA SVOLGERSI EVENTUALMENTE ANCHE ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA;**
- d) DEL COORDINAMENTO CON LE INIZIATIVE PROMOSSE O ATTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA.**

5 . ALLE RIUNIONI DEL COMITATO, QUANDO VENGONO TRATTATI ARGOMENTI DI LORO INTERESSE, POSSONO ESSERE INVITATI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DEI COMUNI.

6 . IN SEDE DI FORMAZIONE DI PIANI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SARÀ DATA PRIORITÀ ALLE INIZIATIVE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ART. 86. - (PROMOZIONE E COORDINAMENTO, A LIVELLO PROVINCIALE, DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E DI PREVENZIONE. CORSI DI STUDIO PER INSEGNANTI E CORSI SPERIMENTALI DI SCUOLA MEDIA). - 1. IL PROVVEDITORE AGLI STUDI PROMUOVE E COORDINA, NELL'AMBITO PROVINCIALE, LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NEI PROGRAMMI ANNUALI E DI QUELLE CHE POSSONO ESSERE DELIBERATE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'ESERCIZIO DELLA LORO AUTONOMIA.

2. NELL'ESERCIZIO DI TALI COMPITI IL PROVVEDITORE SI AVVALE DI UN COMITATO TECNICO PROVINCIALE O, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE EMERGENTI NELL'AMBITO DISTRETTUALE O INTERDISTRETTUALE, DI COMITATI DISTRETTUALI O INTERDISTRETTUALI, COSTITUITI CON SUO DECRETO, I CUI MEMBRI SONO SCELTI TRA ESPERTI NEI CAMPI DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE E RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE NONCHÉ TRA

RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI FAMILIARI. DETTI COMITATI SONO COMPOSTI
DA SETTE MEMBRI.

3. ALLE RIUNIONI DEI COMITATI POSSONO ESSERE INVITATI A PARTECIPARE RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NONCHÉ ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI.

4. ALL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE CONCORRONO GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA, NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA AD ESSI RICONOSCIUTA DALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE POSSONO AVVALERSI ANCHE DELL'ASSISTENZA DEL SERVIZIO ISPETTIVO TECNICO.

5. IL PROVVEDITORE AGLI STUDI, D'INTESA CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO E SENTITO IL COMITATO TECNICO PROVINCIALE, ORGANIZZA CORSI DI STUDIO PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SULLA EDUCAZIONE SANITARIA E SUI DANNI DERIVANTI AI GIOVANI DALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NONCHÉ SUL FENOMENO CRIMINOSO NEL SUO INSIEME CON IL SUPPORTO DI MEZZI AUDIOVISIVI ED OPUSCOLI. A TAL FINE PUÒ STIPULARE, CON I FONDI A SUA DISPOSIZIONE, APPOSITE CONVENZIONI CON ENTI LOCALI, UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI RICERCA ED ENTI, COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E ASSOCIAZIONI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE O PROVINCIALE DA ISTITUIRSI A NORMA DELL'ARTICOLO 93.

6 . I CORSI STATALI SPERIMENTALI DI SCUOLA MEDIA PER LAVORATORI POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE PRESSO GLI ENTI, LE COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E LE ASSOCIAZIONI ISCRITTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 ENTRO I LIMITI NUMERICI E CON LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI. I CORSI SARANNO FINALIZZATI ANCHE ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

7 . LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DI CUI ALL' ARTICOLO 14, DECIMO COMMA, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270 , POSSONO ESSERE DISPOSTE, NEL LIMITE MASSIMO DI CENTO UNITÀ, AI FINI DEL RECUPERO SCOLASTICO E DELL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE EDUCATIVE, ANCHE PRESSO GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI ISCRITTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DELLA PRESENTE LEGGE, A CONDIZIONE CHE TALE PERSONALE ABBA DOCUMENTATAMENTE FREQUENTATO I CORSI DI CUI AL COMMA QUINTO.

8 . IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ASSEGNA ANNUALMENTE AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI, IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI CIASCUNO, FONDI PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE DA RIPARTIRE TRA LE SINGOLE SCUOLE SULLA BASE DEI CRITERI ELABORATI DAI COMITATI PROVINCIALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 87.

9 . L'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 85 E DEI COMITATI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È VALUTATO IN COMPLESSIVE LIRE 4 MILIARDI IN RAGIONE D'ANNO A DECORRERE DALL'ANNO 1990. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON PROPRIO DECRETO DISCIPLINA L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DEI COMITATI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E INTERDISTRETTUALI E L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI COMITATI STESSI.

ART. 87. - (CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA NELLE SCUOLE. INIZIATIVE DI STUDENTI ANIMATORI). - 1. I PROVVEDITORI AGLI STUDI, DI INTESA CON I CONSIGLI DI ISTITUTO E CON I SERVIZI PUBBLICI PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AI TOSSICODIPENDENTI, ISTITUISCONO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA RIVOLTI AGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.

2. I CENTRI POSSONO REALIZZARE PROGETTI DI ATTIVITÀ INFORMATIVA E DI CONSULENZA CONCORDATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA CON I SERVIZI PUBBLICI E CON GLI ENTI AUSILIARI PRESENTI SUL TERRITORIO. LE INFORMAZIONI E LE CONSULENZE SONO EROGATE NELL'ASSOLUTO RISPETTO DELL'ANONIMATO DI CHI SI RIVOLGE AL SERVIZIO.

3. GRUPPI DI ALMENO VENTI STUDENTI ANCHE DI CLASSI E DI CORSI DIVERSI, ALLO SCOPO DI FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DI FORMAZIONE, APPROFONDIMENTO ED ORIENTAMENTO SULLE TEMATICHE RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE, POSSONO PROPORRE INIZIATIVE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO CON LA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, CHE ABBA DICHARATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ. NEL FORMULARE LE PROPOSTE I GRUPPI POSSONO ESPRIMERE LORO PREFERENZE IN ORDINE AI DOCENTI CHIAMATI A COLLABORARE ALLE INIZIATIVE.

4. LE INIZIATIVE DI CUI AL COMMA TERZO RIENTRANO TRA QUELLE PREVISTE DALL' ARTICOLO 6, SECONDO COMMA, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416 , E SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO, SENTITO, PER GLI ASPETTI DIDATTICI, IL COLLEGIO DEI DOCENTI.

5. LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE INIZIATIVE, CHE SI SVOLGONO IN ORARIO AGGIUNTIVO A QUELLO DELLE MATERIE CURRICOLARI, È VOLONTARIA. CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

ART. 88. - (CORSI DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE). - 1. IL MINISTERO DELLA DIFESA PROMUOVE CORSI FORMATIVI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA PER TUTTI GLI UFFICIALI MEDICI E PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE INFERMIERI, NONCHÉ PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI ARMA FINALIZZATI AD ADDESTRARE PERSONALE ESPERTO PREPOSTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DEI GIOVANI ALLE ARMI. PROMUOVE ALTRESÌ SESSIONI DI STUDIO SULLA PSICOLOGIA DI GRUPPO E SU TEMI SPECIFICI DI SOCIOLOGIA NONCHÉ SEMINARI SUL DISADATTAMENTO GIOVANILE E SULLE TOSSICODIPENDENZE DA SVOLGERE PERIODICAMENTE PER LA CONTINUA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI QUADRI PERMANENTI.

2. IL MINISTERO DELLA DIFESA ORGANIZZA PRESSO ACCADEMIE, SCUOLE MILITARI, SCUOLE DI SANITÀ MILITARE, COMANDI ED ENTI MILITARI CORSI DI INFORMAZIONE SUI DANNI DERIVANTI DALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, ALCOOL E TABACCO, INSERENDOLI NEL PIÙ AMPIO CONTESTO DELL'AZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA E SANITARIA CHE VIENE SVOLTA NEI CONFRONTI DEI GIOVANI CHE PRESTANO IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA, NONCHÉ DANDO UN'INFORMAZIONE COMPLESSIVA SUL FENOMENO CRIMINOSO DEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. TALE INFORMAZIONE È ATTUATA ANCHE MEDIANTE PERIODICHE CAMPAGNE BASATE SU CONFERENZE DI UFFICIALI MEDICI AI MILITARI DI LEVA, CON IL SUPPORTO DI MEZZI AUDIOVISIVI ED OPUSCOLI.

ART. 89. - (AZIONE DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTI SANITARI). - 1. IL MINISTERO DELLA DIFESA TRAMITE I CONSULTORI ED I SERVIZI DI PSICOLOGIA DELLE FORZE

ARMATE SVOLGE AZIONE DI PREVENZIONE CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE.
2. IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE PER LA LEVA E PER L'ARRUOLAMENTO DEI VOLONTARI, OVE VENGA INDIVIDUATO UN CASO DI TOSSICODIPENDENZA O TOSSICOFILIA, L'AUTORITÀ MILITARE, CHE PRESIEDE ALLA VISITA MEDICA E ALLE PROVE PSICOATTITUDINALI, DISPONE L'INVIO DELL'INTERESSATO ALL'OSPEDALE MILITARE PER GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI.

3. ANALOGAMENTE PROVVEDE L'AUTORITÀ SANITARIA MILITARE NEL CORSO DI VISITE MEDICHE PERIODICHE E DI IDONEITÀ A PARTICOLARI MANSIONI O CATEGORIE. ART. 89-BIS. - (STATO DI TOSSICODIPENDENZA DEGLI ISCRITTI E ARRUOLATI DI LEVA, NONCHÉ DEI MILITARI GIÀ INCORPORATI O IN FERMA, RAFFERMA E SERVIZIO PERMANENTE). - 1. GLI ISCRITTI DI LEVA E GLI ARRUOLATI DI LEVA A CUI SIA RISCONTRATO DAGLI OSPEDALI MILITARI UNO STATO DI TOSSICODIPENDENZA O DI ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE POSSONO ESSERE GIUDICATI RIVEDIBILI PER UN MASSIMO DI TRE ANNI IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NELLE AVVERTENZE E NEGLI ARTICOLI 40 E 41 DELL'ELENCO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 SETTEMBRE 1985, N. 1008, E NELL' ARTICOLO 69 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 .

2. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRIMO SONO SEGNALATI DALLE AUTORITÀ SANITARIE MILITARI ALLE COMPETENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI AL FINE DI FACILITARE IL LORO VOLONTARIO AVVIAMENTO AL TRATTAMENTO DI RECUPERO SOCIALE PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE.

3. GLI ISCRITTI DI LEVA E GLI ARRUOLATI DI LEVA, GIÀ RICONOSCIUTI TOSSICODIPENDENTI DALLE AUTORITÀ SANITARIE CIVILI E CHE HANNO IN CORSO UN DOCUMENTATO TRATTAMENTO DI RECUPERO DA PARTE DI CENTRI CIVILI AUTORIZZATI, POSSONO ESSERE GIUDICATI RIVEDIBILI PER UN MASSIMO DI TRE ANNI, PREVIO, ACCERTAMENTO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE MILITARI.

4. GLI ISCRITTI DI LEVA E GLI ARRUOLATI DI LEVA RICONOSCIUTI IDONEI AL TERMINE DEL PERIODO DI RIVEDIBILITÀ PREVISTO PER IL RECUPERO DEI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI POSSONO, A DOMANDA, ESSERE DISPENSATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 100 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 , QUALE RISULTA SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958, INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE DI PRIORITÀ IVI PREVISTO.

5. I MILITARI DI LEVA GIÀ INCORPORATI CHE SONO RICONOSCIUTI TOSSICODIPENDENTI DAGLI OSPEDALI MILITARI VENGONO POSTI IN LICENZA DI CONVALESCENZA FINO AL TERMINE DEL CONGEDAMENTO DELLA CLASSE DI APPARTENENZA E IL PERIODO DI LICENZA È COMPUTATO AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 24, COMMA OTTAVO, DELLA LEGGE 24, DICEMBRE 1986, N. 958 .
DETTI MILITARI VENGONO ALTRESÌ SEGNALATI ALLE COMPETENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI AL FINE DI FACILITARE IL LORO AVVIO VOLONTARIO A PROGRAMMI DI RECUPERO.

6. IL MILITARE IN FERMA PROLUNGATA O RAFFERMA O IN SERVIZIO PERMANENTE RICONOSCIUTO TOSSICODIPENDENTE, CHE DICHIARI LA SUA DISPONIBILITÀ A SOTTOPORSI A TRATTAMENTI DI RECUPERO SOCIO- SANITARIO, VIENE POSTO IN LICENZA DI CONVALESCENZA STRAORDINARIA E SUCCESSIVAMENTE, SE DEL CASO, IN ASPETTATIVA PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE. AL TERMINE DEL TRATTAMENTO VIENE SOTTOPOSTO A CONTROLLI

SANITARI INTESI A STABILIRE LA SUA IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE.
7. PER I MILITARI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO RICONOSCIUTI TOSSICOFILI, VENGONO REALIZZATE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI EDUCAZIONE SANITARIA PRESSO I CONSULTORI MILITARI.

8. LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE, COMMESSI DA MILITARI IN LUOGHI MILITARI, SPETTANO AI SOLI COMANDANTI DI CORPO CON GRADO NON INFERIORE AD UFFICIALE SUPERIORE.

9. TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PRESENTE CAPO DEVONO ESSERE SVOLTI NEL RISPETTO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI INTERESSATI.
ART. 89-TER. - (SERVIZIO CIVILE). - 1. IL DIPENDENTE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE CHE, AL TERMINE DEL TRATTAMENTO DI RECUPERO, È NELLE CONDIZIONI DI ESSERE CHIAMATO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA PUÒ, SU PROPRIA RICHIESTA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI LEVA DEL DISTRETTO MILITARE, E SU PARERE CONFORME DELLA DIREZIONE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA, CONTINUARE A PRESTARE COME SERVIZIO CIVILE LA SUA ATTIVITÀ VOLONTARIA PER UN PERIODO PARI ALLA DURATA DEL SERVIZIO MILITARE.

2. IL PERIODO DI ATTIVITÀ TRASCORSO NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA O PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI COME SERVIZIO MILITARE.

3. IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, LA DIREZIONE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA O IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE DEVONO DARE COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ MILITARI TERRITORIALI CHE PROVVEDONO ALLA CHIAMATA DELL'INTERESSATO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA.

4. LE AUTORITÀ MILITARI COMPETENTI DEL TERRITORIO POSSONO, IN QUALSIASI MOMENTO, ACCERTARE PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA O PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE LA PRESENZA EFFETTIVA DELL'INTERESSATO.

5. AL TERMINE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA O PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE LA PRESENZA EFFETTIVA DELL'INTERESSATO.

5. AL TERMINE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA O PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, L'AUTORITÀ MILITARE RILASCIÀ ALL'INTERESSATO IL CONGEDO MILITARE ILLIMITATO.

ART. 89-QUATER. - (RAPPORTI CON LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE CIVILI). - 1. I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA STRUTTURA SANITARIA MILITARE E STRUTTURE SANITARIE CIVILE IMPEGNATE NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE SONO VOLTI AD ASSICURARE, IN OGNI CASO, LA CONTINUITÀ DELLA ASSISTENZA E A FAVORIRE IL RECUPERO SOCIO-SANITARIO DELL'INTERESSATO.

2. I DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL FENOMENO DELLA TOSSICODIPENDENZA, RILEVATI IN AMBITO MILITARE, VENGONO TRASMESSI OGNI DODICI MESI AI MINISTERI DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO.

ART. 89-QUINQUES. - (SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI ED ENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA). - 1. GLI OBIETTORI DI COSCIENZA AMMESSI AI BENEFICI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 772 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, POSSONO CHIEDERE DI PRESTARE SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE PRESSO CENTRI CIVILI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CHE PROVVEDONO ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED ALLA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI CHE FANNO USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE".

ART. 27.

1 . IN ATTESA DI UN RIORDINO DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE I SERVIZI SOCIALI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL MINISTRO DELLA SANITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, DETERMINA CON PROPRIO DECRETO L'ORGANICO E LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE DA ISTITUIRE PRESSO OGNI UNITÀ SANITARIA LOCALE.

2 . IL DECRETO DOVRÀ UNIFORMARSI AI SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:

a) L'ORGANICO DEI SERVIZI DEVE PREVEDERE LE FIGURE PROFESSIONALI DEL MEDICO, DELLO PSICOLOGO, DELL'ASSISTENTE SOCIALE, DELL'INFERMIERE, DELLO EDUCATORE PROFESSIONALE E DI COMUNITÀ IN NUMERO NECESSARIO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DI CURA E DI RIABILITAZIONE, ANCHE DOMICILIARI E AMBULATORIALI;

b) IL SERVIZIO DEVE SVOLGERE UN'ATTIVITÀ NELL'ARCO COMPLETO DELLE VENTIQUATTRO ORE E DEVE COORDINARE GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DELLA SIEROPOSITIVITÀ NEI TOSSICODIPENDENTI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DELLA SESSUALITÀ, DELLA PROCREAZIONE E DELLA GRAVIDANZA, OPERANDO ANCHE IN COLLEGAMENTO CON I CONSULTORI FAMILIARI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TRASMISSIONE MADRE- FIGLIO DELLA INFEZIONE DA HIV.

3 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI AL COMMA PRIMO, IN OGNI UNITÀ SANITARIA LOCALE È ISTITUITO ALMENO UN SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL CITATO DECRETO. QUALORA LE UNITÀ SANITARIE LOCALI NON PROVVEDANO ENTRO IL TERMINE INDICATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NOMINA UN COMMISSARIO AD ACTA IL QUALE ISTITUISCE IL SERVIZIO REPERENDO IL PERSONALE NECESSARIO ANCHE IN DEROGA ALLE NORMATIVE VIGENTI SULLE ASSUNZIONI, SUI TRASFERIMENTI E SUGLI INQUADRAMENTI. QUALORA ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON ABBA ANCORA NOMINATO IL COMMISSARIO AD ACTA, QUEST'ULTIMO È NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ.

4 . PER IL FINANZIAMENTO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE, VALUTATO PER LA FASE DI AVVIO IN LIRE 30 MILIARDI PER L'ANNO 1990 E IN LIRE 240 MILIARDI E 600 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, SI PROVVEDE:

- a) PER L'ANNO 1990, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL CORRISPONDENTE IMPORTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA DI CUI ALLO ARTICOLO 106 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 32 DELLA PRESENTE LEGGE;
- b) PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, MEDIANTE CORRISPONDENTI QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE VINCOLATE ALLO SCOPO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 .

ART. 28.

1 . IL TITOLO X DELLA PRESENTE LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, È SOSTITUITO DAL
DAL SEGUENTE:
"TITOLO X - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

ART. 90. - (PREVENZIONE ED INTERVENTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME). - 1. LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONTRO L'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SONO ESERCITATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SECONDO I PRINCIPI DELLA PRESENTE LEGGE.

2 . LE REGIONI, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IN ORDINE AI SERVIZI PUBBLICI PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AI TOSSICODIPENDENTI, PREVEDONO CHE AD ESSI SPETTANO, TRA L'ALTRO, LE SEGUENTI FUNZIONI:

- a) ANALISI DELLE CONDIZIONI CLINICHE, SOCIO-SANITARIE E PSICOLOGICHE DEL TOSSICODIPENDENTE ANCHE NEI RAPPORTI CON LA FAMIGLIA;
- b) CONTROLLI CLINICI E DI LABORATORIO NECESSARI PER ACCERTARE LO STATO DI TOSSICODIPENDENZA;
- c) INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA FARMACOLOGICO O DELLE TERAPIE DI DISINTOSSICAZIONE E DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE IN ATTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI QUELLE CORRELATE ALLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA;
- d) ELABORAZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DI UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO- RIABILITATIVO, DA SVOLGERSI ANCHE A MEZZO DI ALTRE STRUTTURE INDIVIDUATE DALLA REGIONE;
- e) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA DI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE;
- f) PREDISPOSIZIONE DI ELENCHI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E RACCORDO TRA QUESTE, I SERVIZI E, OVE COSTITUITI, I CONSORZI, I CENTRI E LE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 91;
- g) RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI A INTERVENTI DEI SERVIZI.

3 . DETTI SERVIZI, ISTITUITI PRESSO LE UNITÀ SANITARIE LOCALI SINGOLE O ASSOCIATE, RIVESTONO CARATTERE INTERDISCIPLINARE E SI AVVALGONO DI PERSONALE QUALIFICATO PER LA DIAGNOSI, LA CURA E LA RIABILITAZIONE DEI TOSSICODIPENDENTI.

ART. 91. - (COMPITI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI LOCALI). - 1. NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI PROPRIA COMPETENZA I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE, AVVALENDOSI OVE POSSIBILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 92, PERSEGUONO, ANCHE MEDIANTE LORO CONSORZI, OVVERO

MEDIANTE APPOSITI CENTRI GESTITI IN ECONOMIA O A MEZZO DI LORO ASSOCIAZIONI, SENZA FINI DI LUCRO, RICONOSCIUTE O RICONOSCIBILI, I SEGUENTI OBIETTIVI IN TEMA DI PREVENZIONE E RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI:

A) PREVENZIONE DELLA EMARGINAZIONE E DEL DISADATTAMENTO SOCIALE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA, DI INTERVENTI PROGRAMMATI;
B) RILEVAZIONE ED ANALISI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ SCOLASTICHE, DELLE CAUSE LOCALI DI DISAGIO FAMILIARE E SOCIALE CHE FAVORISCONO IL DISADATTAMENTO DEI GIOVANI E LA DISPERSIONE SCOLASTICA;
C) REINSERIMENTO SCOLASTICO, LAVORATIVO E SOCIALE DEL TOSSICODIPENDENTE.

2. IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL COMMA PRIMO PUÒ ESSERE AFFIDATO DAI COMUNI E DALLE COMUNITÀ MONTANE O DALLE LORO ASSOCIAZIONI ALLE COMPETENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI.
ART. 92. - (ENTI AUSILIARI). - 1. I COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE, I LORO CONSORZI ED ASSOCIAZIONI, I SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE COSTITUITI DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, SINGOLE O ASSOCIATE, ED I CENTRI PREVISTI DALL'ARTICOLO 91 POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO O DEGLI ENTI AUSILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 93 CHE SVOLGONO SENZA FINE DI LUCRO LA LORO ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI OVVERO DI ASSOCIAZIONI, DI ENTI DI LORO EMANAZIONE CON FINALITÀ DI EDUCAZIONE DEI GIOVANI, DI SVILUPPO SOCIO-CULTURALE DELLA PERSONALITÀ, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO.

2. I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI CENTRI DI CUI AGLI ARTICOLI 90 E 91 POSSONO AUTORIZZARE PERSONE IDONEE A FREQUENTARE I SERVIZI ED I CENTRI MEDESIMI ALLO SCOPO DI PARTECIPARE ALL'OPERA DI PREVENZIONE, RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE DEGLI ASSISTITI.

ART. 93. - (ALBI REGIONALI E PROVINCIALI). - 1. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IN MATERIA SOCIO- ASSISTENZIALE, ISTITUISCONO UN ALBO DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 92 CHE GESTISCONO STRUTTURE PER LA RIABILITAZIONE ED IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI TOSSICODIPENDENTI.

2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO È CONDIZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELL'ARTICOLO 92 ED È SUBORDINATA AL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI:

A) PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO O NATURA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA O RICONOSCIBILE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;

B) DISPONIBILITÀ DI LOCALI E ATTREZZATURE ADEGUATE AL TIPO DI ATTIVITÀ PRESCELTA;

C) PERSONALE SUFFICIENTE ED ESPERTO IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENTI.

3. IL DINIEGO DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DEVE ESSERE MOTIVATO CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI CUI AL COMMA SECONDO, E AL POSSESSO DEGLI EVENTUALI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DEL COMMA QUARTO.

4 . LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DI AUTORIZZAZIONE DI CIASCUNO DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 92, STABILISCONO GLI EVENTUALI REQUISITI SPECIFICI, LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI INDICATI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA SECONDO E LE CAUSE CHE DANNO LUOGO ALLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI.

5 . GLI ENTI ED ASSOCIAZIONI ISCRITTI IN UN ALBO CHE HANNO PIÙ SEDI OPERATIVE, IN ITALIA O ALL'ESTERO, DEVONO ISCRIVERLE SEPARATAMENTE CIASCUNA SULL'ALBO TERRITORIALMENTE COMPETENTE; DETTE SEDI DEBONO POSSEDERE I REQUISITI INDICATI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA SECONDO. PER LE SEDI OPERATIVE SITUATE ALL'ESTERO È TERRITORIALMENTE COMPETENTE L'ALBO PRESSO IL QUALE È STATA ISCRITTA LA SEDE CENTRALE O, IN SUBORDINE, L'ALBO PRESSO IL QUALE È STATA EFFETTUATA LA PRIMA ISCRIZIONE.

6 . L'ISCRIZIONE ALL'ALBO È CONDIZIONE NECESSARIA, OLTRE CHE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 94, PER:

a) L'IMPIEGO DEGLI ENTI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 47-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, AGGIUNTO DALL'ARTICOLO 4-TER DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, E SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663;

b) L'UTILIZZAZIONE DELLE SEDI QUALI LUOGHI DI ABITAZIONE O DI PRIVATA DIMORA AI SENSI DELL'ARTICOLO 284 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 47-TER DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, AGGIUNTO DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663;

c) L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 1-BIS DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, E AL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1988, N. 103 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1 GIUGNO 1988, N. 176;

d) L'ISTITUZIONE DI CORSI STATALI SPERIMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 86, COMMA SESTO, E LE UTILIZZAZIONI DI PERSONALE DOCENTE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 86, COMMA SETTIMO.

7 . LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ISTITUISCONO ALTRESÌ SPECIALI ALBI DEGLI ENTI E DELLE PERSONE CHE GESTISCONO CON FINI DI LUCRO STRUTTURE PER LA RIABILITAZIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI TOSSICODIPENDENTI.

8 . PER LE FINALITÀ INDICATE NEL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 65 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI CUI AL COMMA SETTIMO SONO ABILITATE A RICEVERE EROGAZIONI LIBERALI FATTE AI SENSI DEL COMMA SECONDO, LETTERA A), DEL SUDDETTO ARTICOLO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME RIPARTISCONO LE SOMME PERCEPITE TRA GLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 92, SECONDO I PROGRAMMI DA QUESTI PRESENTATI ED I CRITERI PREDETERMINATI DALLE RISPETTIVE ASSEMBLEE.

ART. 94. - (CONVENZIONI). - 1. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE, DI RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO INDICATE NEGLI ARTICOLI 90 E 91, NONCHÉ LA

REALIZZAZIONE DI OGNI ALTRA OPPORTUNA INIZIATIVA DELLA REGIONE O DEGLI ENTI LOCALI POTRANNO ESSERE ATTUATI MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI TRA LE UNITÀ SANITARIE LOCALI, GLI ENTI ED I CENTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 91 E GLI ENTI, LE COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE O LE ASSOCIAZIONI ISCRITTI NELL'ALBO REGIONALE O PROVINCIALE.

2. LE CONVENZIONI CON GLI ENTI, LE COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E LE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDI OPERATIVE IN TERRITORIO ESTERO DEVONO COPRIRE PER TALI SEDI ANCHE GLI ONERI PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA. LE CONVENZIONI DEVONO PREVEDERE L'OBLIGO DI COMUNICARE ALL'ENTE CONCEDENTE IL NUMERO DEGLI ASSISTITI ED I RISULTATI CONSEGUITI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO.

3 . LE CONVENZIONI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLO SCHEMA TIPO PREDISPOSTO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ ED A QUELLO PREDISPOSTO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 47-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663.

4. L'ATTIVITÀ DI ENTI, COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI È SVOLTA IN COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO PUBBLICO CHE HA INDIRIZZATO IL TOSSICODIPENDENTE ED È SOTTOPOSTA AL CONTROLLO E AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA".

2. NEL CASO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME NON PROVVEDANO AD ISTITUIRE GLI ALBI DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, GLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DELLA MEDESIMA LEGGE N. 685 DEL 1975, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO TEMPORANEAMENTE REGISTRATI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME, AI FINI DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE STESSA, SULLA BASE DI CERTIFICAZIONE NOTARILE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA SECONDO, LETTERA A), DEL CITATO ARTICOLO 93 E DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA SECONDO, LETTERE B) E C), DELLO STESSO ARTICOLO 93. I PREDETTI ENTI, NEL CASO SIANO SUCCESSIVAMENTE AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI, CONSERVANO COME ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE LA DATA DELLA SUDETTA REGISTRAZIONE.

ART. 29.

1 . IL TITOLO XI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"TITOLO XI - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
ART. 95. - (TERAPIA VOLONTARIA E ANONIMATO). - 1. CHIUNQUE FA USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE PUÒ CHIEDERE AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE DI ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI DEFINIRE UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO- RIABILITATIVO.

2 . QUALORA SI TRATTI DI PERSONA MINORE DI ETÀ O INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE LA RICHIESTA D'INTERVENTO PUÒ ESSERE FATTA, OLTRE CHE PERSONALMENTE DALL'INTERESSATO, DA COLORO CHE ESERCITANO SU DI LUI LA POTESTÀ PARENTALE O LA TUTELA.

3 . GLI INTERESSATI, A LORO RICHIESTA, POSSONO BENEFICIARE DELL'ANONIMATO NEI RAPPORTI CON I SERVIZI, I PRESIDI E LE STRUTTURE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ CON I MEDICI, GLI ASSISTENTI SOCIALI E TUTTO IL PERSONALE ADDETTO O DIPENDENTE.

4 . GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE MEDICA CHE ASSISTONO PERSONE DEDITE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE POSSONO, IN OGNI TEMPO, AVVALERSI DELL'AUSILIO DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE.

5 . IN OGNI CASO, SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA SESTO, E DOPO AVER INFORMATO L'INTERESSATO DEL PROPRIO DIRITTO ALL'ANONIMATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI COMMI TERZO E SESTO, ESSI DEBONO INOLTRE AL PREDETTO SERVIZIO UNA SCHEDA SANITARIA CONTENENTE LE GENERALITÀ DELL'INTERESSATO, LA PROFESSIONE, IL GRADO DI ISTRUZIONE, I DATI ANAMNESTICI E DIAGNOSTICI E I RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE TERAPIE PRATICATE.

6 . COLORO CHE HANNO CHIESTO L'ANONIMATO HANNO DIRITTO A CHE LA LORO SCHEDA SANITARIA NON CONTENGA LE GENERALITÀ NÉ ALTRI DATI CHE VALGANO ALLA LORO IDENTIFICAZIONE.

7 . I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE NON POSSONO ESSERE OBBLIGATI A DEPORRE SU QUANTO HANNO CONOSCIUTO PER RAGIONE DELLA PROPRIA PROFESSIONE, NÉ DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NÉ DAVANTI AD ALTRA AUTORITÀ. AGLI STESSI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 200 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E SI ESTENDONO LE GARANZIE PREVISTE PER IL DIFENSORE DALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 103 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN QUANTO APPLICABILI. LA PRESENTE NORMA SI APPLICA ANCHE A COLORO CHE OPERANO PRESSO GLI ENTI, CENTRI, ASSOCIAZIONI O GRUPPI CHE HANNO STIPULATO LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 94.

8 . OGNI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PROVVEDERÀ AD ELABORARE UN MODELLO UNICO REGIONALE DI SCHEDA SANITARIA DA DISTRIBUIRE, TRAMITE L'ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI OGNI PROVINCIA, AI SINGOLI PRESIDI SANITARI OSPEDALIERI ED AMBULATORIALI.

9 . IL MODELLO DI SCHEDA SANITARIA DOVRÀ PREVEDERE UN SISTEMA DI CODIFICA ATTO A TUTELARE IL DIRITTO ALL'ANONIMATO DEL PAZIENTE E AD EVITARE Duplicazioni Di CARTEGGIO.

ART. 96. - (SEGNALAZIONI AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE). -

1. L'ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA CHE VISITA O ASSISTE PERSONA CHE FA USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DEVE FARNE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE COMPETENTE PER TERRITORIO. LA SEGNALAZIONE AVVIENE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELL'ANONIMATO.

2. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O IL PREFETTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, QUANDO VENGA A CONOSCENZA DI PERSONE CHE FACCIANO USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, DEVE FARNE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE COMPETENTE PER TERRITORIO.

3. IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE, NELL'IPOTESI DI CUI AL

COMMA SECONDO, HA L'OBBLIGO DI CHIAMARE LA PERSONA SEGNALATA PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO. ART. 97. - (DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO- RIABILITATIVO).

- 1. IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE, COMPIUTI I NECESSARI ACCERTAMENTI E SENTITO L'INTERESSATO, CHE PUÒ FARSI ASSISTERE DA UN MEDICO DI FIDUCIA AUTORIZZATO A PRESENZIARE ANCHE AGLI ACCERTAMENTI NECESSARI, DEFINISCE UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO PERSONALIZZATO CHE PUÒ PREVEDERE, OVE LE CONDIZIONI PSICOFISICHE DEL TOSSICODIPENDENTE LO CONSENTANO, IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 91 E AVVALENDOSI DELLE COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 92, INIZIATIVE VOLTE AD UN PIENO INSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ O DI SOLIDARIETÀ SOCIALE. NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA, IN CASI DI RICONOSCIUTE NECESSITÀ ED URGENZA, IL SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE PUÒ DISPORRE L'EFFETTUAZIONE DI TERAPIE DI DISINTOSSICAZIONE, NONCHÉ TRATTAMENTI PSICO- SOCIALI E FARMACOLOGICI ADEGUATI. IL SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE CONTROLLA L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL TOSSICODIPENDENTE.

2. IL PROGRAMMA DEVE ESSERE FORMULATO NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA, TENENDO CONTO IN OGNI CASO DELLE ESIGENZE DI LAVORO E DI STUDIO E DELLE CONDIZIONI DI VITA FAMILIARE E SOCIALE DELL'ASSUNTORE.

3. IL PROGRAMMA È ATTUATO PRESSO STRUTTURE DEL SERVIZIO PUBBLICO O PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE ISCRITTE IN UN ALBO REGIONALE O PROVINCIALE O, IN ALTERNATIVA, CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA.

4. QUANDO L'INTERESSATO RITENGA DI ATTUARE IL PROGRAMMA PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE ISCRITTE IN UN ALBO REGIONALE O PROVINCIALE, LA SCELTA PUÒ CADERE SU QUALSIASI STRUTTURA SITUATA NEL TERRITORIO NAZIONALE, OVVERO ISCRITTA NEGLI ALBI AI SENSI DELL'ARTICOLO 93, COMMA QUINTO, SECONDO PERIODO, CHE DICHIARI DI ESSERE IN CONDIZIONI DI ACCOGLIERLO.

5. IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TOSSICODIPENDENZE, DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO 96 OVVERO DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA NONO, DEFINISCE, ENTRO DIECI GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DEL PROVVEDIMENTO SUINDICATO, IL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO.

ART. 98. - (VERIFICA DEL TRATTAMENTO IN REGIME DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO).

1. PER TUTTI I SOGGETTI IL CUI TRATTAMENTO SIA STATO DISPOSTO IN REGIME DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO O DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE, VIENE TRASMESSA DALLA UNITÀ SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO, SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE, UNA RELAZIONE SECONDO MODALITÀ DEFINITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RELATIVAMENTE ALL'ANDAMENTO DEL PROGRAMMA, AL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO E AI RISULTATI CONSEGUITI A SEGUITO DELLA ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA STESSO, IN TERMINI DI CESSAZIONE DI ASSUNZIONE DELLE SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE I, II, III, IV DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 99. - (LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI).

1. I LAVORATORI DI CUI VIENE ACCERTATO LO STATO DI TOSSICODIPENDENZA, I QUALI INTENDONO ACCEDERE AI PROGRAMMI TERAPEUTICI E DI RIABILITAZIONE PRESSO I SERVIZI SANITARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI O DI ALTRE STRUTTURE TERAPEUTICO- RIABILITATIVE E SOCIO-ASSISTENZIALI, SE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO HANNO DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER IL TEMPO IN CUI LA SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE È DOVUTA ALL'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO E, COMUNQUE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI.

2. I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E GLI ACCORDI DI LAVORO PER IL PUBBLICO IMPIEGO POSSONO DETERMINARE SPECIFICHE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA PRIMO. SALVO PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA CONTRATTUALE, L'ASSENZA DI LUNGO PERIODO PER IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO È CONSIDERATA, AI FINI NORMATIVI, ECONOMICI E PREVIDENZIALI, COME L'ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E SITUAZIONI EQUIPARATE. I LAVORATORI, FAMILIARI DI UN TOSSICODIPENDENTE, POSSONO A LORO VOLTA ESSERE POSTI, A DOMANDA, IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER CONCORRERE AL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO- RIABILITATIVO DEL TOSSICODIPENDENTE QUALORA IL SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE NE ATTESTI LA NECESSITÀ.

3. PER LA SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI DI CUI AL COMMA PRIMO È CONSENTITO IL RICORSO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELLO ARTICOLO 1, SECONDO COMMA, LETTERA B), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230 . NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NON POSSONO AVERE UNA DURATA SUPERIORE AD UN ANNO.

4. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE RICHIEDONO IL POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO, NONCHÉ QUELLE CHE, PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, PER QUELLO CHE RIVESTE LA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA E PER QUELLO CUI SI APPLICANO I LIMITI PREVISTI DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1986, N. 874 DISCIPLINANO LA SOSPENSIONE E LA DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.

ART. 100. - (ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA). - 1. GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI LAVORATORI DESTINATI A MANSIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER LA SICUREZZA, LA INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI, INDIVIDUATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ, SONO SOTTOPOSTI, A CURA DI STRUTTURE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E A SPESE DEL DATORE DI LAVORO, AD ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA PRIMA DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO E, SUCCESSIVAMENTE, AD ACCERTAMENTI PERIODICI.

2. IL DECRETO DI CUI AL COMMA PRIMO DETERMINA ANCHE LA PERIODICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI E LE LORO MODALITÀ.

3. IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A FAR CESSARE IL LAVORATORE DALL'ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE CHE COMPORTA RISCHI PER LA SICUREZZA, LA INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI.

4. IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI COMMI PRIMO E TERZO, IL DATORE DI LAVORO È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DIECI MILIONI A LIRE CINQUANTA MILIONI.

ART. 101. - (PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE PER DETENUTI). - 1. GLI INTERVENTI CURATIVI, RIABILITATIVI, PREVISTI, SECONDO I PRINCIPI DELLA PRESENTE LEGGE,

POSSONO ESSERE RICHIESTI DAI DETENUTI CON PROBLEMI DI TOSSICODIPENDENZA ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI CARCERARI.

2. LE UNITÀ SANITARIE LOCALI, D'INTESA CON GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA ED IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SANITARI INTERNI DEI MEDESIMI ISTITUTI, PROVVEDONO ALLA CURA E ALLA RIABILITAZIONE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI O ALCOOLISTI.

ART 102. - (ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI ITALIANI ALL'ESTERO). - 1. IL MINISTRO DELLA SANITÀ, D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 , ASSICURA, TRAMITE CONVENZIONI O ACCORDI BILATERALI CON I SINGOLI PAESI, AI TOSSICODIPENDENTI ITALIANI CHE SI TROVANO ALL'ESTERO, IL SOCCORSO IMMEDIATO, L'ASSISTENZA SANITARIA E LA ORGANIZZAZIONE, DIETRO IL LORO ASSENSO, DEL VIAGGIO DI RIENTRO IN ITALIA FORNENDO APPOSITA COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI PER SUCCESSIVI INTERVENTI".

2. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME PROVVEDONO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA OTTAVO DELL'ARTICOLO 95 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

3. IL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 98, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SARÀ EMANATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

4. IL DECRETO DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SARÀ EMANATO ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 30.

1 . LA PENA DETENTIVA NEI CONFRONTI DI PERSONA CONDANNATA PER REATI COMMESSI IN RELAZIONE AL PROPRIO STATO DI TOSSICODIPENDENTE DEVE ESSERE SCONTATA IN ISTITUTI IDONEI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI TERAPEUTICI E SOCIO-RIABILITATIVI.

ART. 31.

1 . DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 47-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663, E ALL'ARTICOLO 4-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, IL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ PUÒ ACCOMPAGNARE O FAR ACCOMPAGNARE DA PERSONA DI SUA FIDUCIA IL TOSSICODIPENDENTE FUORI DELLA COMUNITÀ IN CASI DI NECESSITÀ O DI URGENZA DIPENDENTI DA RAGIONI DI ASSISTENZA SANITARIA O DA GRAVI MOTIVI FAMILIARI DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

ART. 32.

1 . IL TITOLO XII DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ART. 103. - (INASPRIMENTO DELLE PENE PECUNIARIE). - 1. LE PENE PECUNIARIE PREVISTE NEI TITOLI I, II, III, IV, V E VI DELLA PRESENTE LEGGE, GIÀ RADDOPPIATE DALL' ARTICOLO 113, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 , OVE NON MODIFICATE DAI PRECEDENTI ARTICOLI, SONO MOLTIPLICATE PER CINQUE.

ART. 104. - (INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 362, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE). - 1. NELL' ARTICOLO 362, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE , DOPO LE PAROLE: "A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA" SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: "NÈ SI APPLICA AI RESPONSABILI DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE SOCIO-RIABILITATIVE PER FATTI COMMESSI DA PERSONE TOSSICODIPENDENTI AFFIDATE PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DEFINITO DA UN SERVIZIO PUBBLICO".

ART. 105. - (MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75). - 1. ALL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75 , DOPO IL NUMERO 7 È AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE NUMERO:

"7-BIS) SE IL FATTO È COMMESSO AI DANNI DI UNA PERSONA TOSSICODIPENDENTE."

ART. 106. - (FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA). - 1. PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI È ISTITUITO IL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI, FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PRESENTE LEGGE, PRESENTATI DAI MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA SANITÀ CON PARTICOLARE RIGUARDO PER I PROGETTI LOCALIZZATI NELLE REGIONI MERIDIONALI.

2 . A VALERE SUL FONDO DI CUI AL COMMA PRIMO POSSONO ESSERE FINANZIATI PROGETTI MIRATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE ELABORATI DAI COMUNI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALL'ESPANSIONE DI TALE FENOMENO, PREVIA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ INDICANTI I TEMPI, LE MODALITÀ E GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE. AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI POSSONO ACCEDERE PRIORITARIAMENTE I COMUNI DEL MEZZOGIORNO E QUELLI CHE INTENDONO ATTIVARE SERVIZI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO.

3 . UNA QUOTA ALMENO PARI AL 7 PER CENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CUI AL COMMA UNDICESIMO È DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INIZIATIVA DELLE REGIONI VOLTI ALLA FORMAZIONE INTEGRATA DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA SOCIO- SANITARIA ALLE TOSSICODIPENDENZE, ANCHE CON RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI TOSSICODIPENDENTI SIEROPOSITIVI.

4 . IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO È DISPOSTO, CON PROPRIO DECRETO, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENTITO IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA DI CUI ALLO ARTICOLO 1.

5 . IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LA AZIONE ANTIDROGA, NELLA PRIMA SEDUTA, SPECIFICA LE PRIORITÀ IN TEMA DI PREVENZIONE E RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE NONCHÉ DI CONTENIMENTO DEL

FENOMENO DELLA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) E DETERMINA I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI, TENENDO CONTO TRA L'ALTRO:

- a) DELL'URGENZA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI ALTO RISCHIO;
- b) DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DELLE INFEZIONI DA HIV TRA I TOSSICODIPENDENTI;
- c) DELLA CARENZA DI STRUTTURE IDONEE ALLA LOTTA ALLA DROGA, NEL SETTORE DI COMPETENZA DI CIASCUN SOGGETTO PROPONENTE;
- d) DELLA NECESSITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, CON RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI OBIETTIVI PROPOSTI DALLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (REGIONE EUROPEA) E DALLA COMUNITÀ EUROPEA.

6 . PER L'ESAME ISTRUTTORIO DEI PROGETTI È ISTITUITA, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNA COMMISSIONE DI NOVE MEMBRI, PRESIEDUTA DA UN ESPERTO DESIGNATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI O DA UN DIRIGENTE GENERALE IN SERVIZIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMPOSTA DA SETTE ESPERTI NEI CAMPI DELLA PREVENZIONE E DEL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, DEI SEGUENTI SETTORI: SANITARIO, FARMACO-TOSSICOLOGICO, PSICOLOGICO, SOCIOLOGICO, RIABILITATIVO, PEDAGOGICO, GIURIDICO. DETTA COMMISSIONE È COADIUVATA DA UN UFFICIO DI SEGRETERIA AL QUALE È PREPOSTO UN FUNZIONARIO DELLA CARRIERA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE IN SERVIZIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

7 . LE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE DEI FINANZIAMENTI AVVIANO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ENTRO TRE MESI DALLA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CHE, IN MANCANZA, PROVVEDE, SENTITO IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA, A RIDISTRIBUIRE LE SOMME SU ALTRI PROGETTI MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO.

8 . LE AMMINISTRAZIONI PROVVEDONO ALTRESÌ AD INVIARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNA RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO DEI PROGETTI E SUI RISULTATI CONSEGUITI.

9 . NEL CASO IN CUI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO INCONTRI CONCRETE DIFFICOLTÀ OPERATIVE, LA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA, PUÒ APPORTARVI LE OPPORTUNE VARIAZIONI, FERMA RESTANDO L'ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO.

10 . L'ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI E DEL RELATIVO UFFICIO DI SEGRETERIA È VALUTATO IN LIRE 800 MILIONI ANNUI A DECORRERE DALL'ANNO 1990.

11 . L'ONERE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CUI AI COMMUNI PRIMO E SECONDO È DETERMINATO IN LIRE 176.040 MILIONI PER L'ANNO 1990 E IN LIRE 177.990 MILIONI A DECORRERE DAL 1991.

12 . L'ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LA AZIONE ANTIDROGA È DISCIPLINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL COMITATO POTRÀ ARTICOLARSI IN PIÙ SEZIONI; PER IL SUO FUNZIONAMENTO DOVRANNO OSSERVARSI LE NORME REGOLAMENTARI DI CUI ALL' ARTICOLO 7, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 . ART. 107. - (CONTRIBUTI). - 1. PER LA COSTRUZIONE, LO AMPLIAMENTO O IL RECUPERO DI IMMOBILI DESTINATI A SEDI DI COMUNITÀ TERAPEUTICHE IL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE (CER), INTEGRATO PER TALI CIRCOSTANZE DA UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI, PUÒ CONCEDERE AGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 92 UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE FINO ALLA TOTALE COPERTURA DELLA SPESA NECESSARIA.

2. LA CONCESSIONE DI DETTO CONTRIBUTO, SECONDO LE PROCEDURE DEI PROGRAMMI STRAORDINARI ATTIVATI DAL CER AI SENSI DELLO ARTICOLO 3, PRIMO COMMA, LETTERA Q), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457 , COMPORTA UN VINCOLO DECENNALE DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE A SEDE DI COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE O DIURNA PER TOSSICODIPENDENTI ED È SUBORDINATA ALLA PREVIA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

3. I CONTRIBUTI SONO RIPARTITI TRA LE REGIONI IN PROPORZIONE AL NUMERO DI TOSSICODIPENDENTI ASSISTITI SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DELLO OSSERVATORIO PERMANENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS, COMMA QUARTO, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, E, IN OGNI CASO, SONO DESTINATI IN PERCENTUALE NON INFERIORE AL 40 PER CENTO AL MEZZOGIORNO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218.

4. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, VALUTATO IN LIRE 100 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1990, 1991 E 1992, SI PROVVEDE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE DISPONIBILITÀ DELLA SEZIONE AUTONOMA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ISTITUITA AI SENSI DELL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457 . ART. 108. - (CONCESSIONE DI STRUTTURE). - 1. AGLI ENTI LOCALI, ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E AI CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI, POSSONO ESSERE DATI IN USO, CON CONVENZIONE PER UNA DURATA ALMENO DECENNALE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, EMANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI, EDIFICI, STRUTTURE E AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO DELLO STATO, AL FINE DI DESTINARLI A CENTRI DI CURA E RECUPERO DI TOSSICODIPENDENTI NONCHÉ PER REALIZZARE CENTRI E CASE DI LAVORO PER I RIABILITATI.

2. GLI ENTI O I CENTRI DI CUI AL COMMA PRIMO POSSONO EFFETTUARE OPERE DI RICOSTRUZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE PER L'ADATTAMENTO DELLE STRUTTURE ATTINGENDO AI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 107 E NEL RISPETTO DEI VINCOLI POSTI SUI BENI STESSI.

3. AGLI ENTI DI CUI AL COMMA PRIMO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, COMMI PRIMO, QUARTO, QUINTO E SESTO, E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 390. ART. 109. - (CONCESSIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI LOCALI). - 1. LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME, GLI ENTI LOCALI, NONCHÉ I LORO ENTI STRUMENTALI E AUSILIARI POSSONO CONCEDERE IN USO GRATUITO AGLI ENTI AUSILIARI DI CUI

ALL'ARTICOLO 92, ANCHE SE IN POSSESSO DEI SOLI REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE A) E C) DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 93, BENI IMMOBILI DI LORO PROPRIETÀ CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, RECUPERO E REINSERIMENTO ANCHE LAVORATIVO DEI TOSSICODIPENDENTI, DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE.

2. L'USO È DISCIPLINATO CON APPOSITA CONVENZIONE CHE NE FISSA LA DURATA, STABILISCE LE MODALITÀ DI CONTROLLO SULLA UTILIZZAZIONE DEL BENE E LE CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, E DISCIPLINA LE MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE AD APPORTARE MODIFICAZIONI O ADDIZIONI AL BENE, ANCHE MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 107.

ART. 110. - (ABROGAZIONI). - 1. SONO ABROGATI LA LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041 , AD ECCEZIONE DELL'ARTICOLO 1 PER QUANTO CONCERNE L'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI, GLI ARTICOLI 446, 447 E 729 DEL CODICE PENALE E OGNI ALTRA NORMA IN CONTRASTO CON LA PRESENTE LEGGE".

2. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 106, COMMA DODICESIMO, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, SARÀ EMANATO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 33.

1 . ALL' ARTICOLO 27, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N 685 , LE PAROLE: "ALL'UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO" SONO SOSTITuite DALLE SEGUENTI: "ALLA COMPETENTE UNITÀ SANITARIA LOCALE".

2 . L'ULTIMO COMMA DELL' ARTICOLO 43 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N.685 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "LE PRESCRIZIONI A PERSONE ASSISTITE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEBONO ESSERE RILASCIATE IN ORIGINALE E COPIA. SU TALE COPIA IL MEDICO DEVE APPORRE IN CARATTERI CHIARI ED INDELEBILI LA DICITURA: "COPIA PER L'UNITÀ SANITARIA LOCALE".

ART. 34.

1 . LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS, COMMA QUARTO, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA SECONDO, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1988, N. 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1 GIUGNO 1988, N. 176, È PRESIDUTA DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI.

2 . L'AMMONTARE DELLA SPESA PER I CONTRIBUTI DA EROGARSI CON LE MODALITÀ DI CUI AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, ED AL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1988, N. 103 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1 GIUGNO 1988, N. 176, RECANTE RIFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI, È INCREMENTATO DI LIRE 50.000 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1990, 1991 E 1992.

ART. 35.

1 . I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34 SONO DESTINATI, NELLA MISURA DEL 40 PER CENTO, AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE DI TOSSICODIPENDENTI CHE ABBIANO COMPLETATO IL PROGRAMMA TERAPEUTICO E DEBBANO INSERIRSI O REINSERIRSI NEL MONDO DEL LAVORO.

2 . I PROGETTI POSSONO ESSERE ELABORATI DALLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE E DALLE COOPERATIVE OPERANTI PER LO INSERIMENTO LAVORATIVO TANTO AUTONOMAMENTE QUANTO IN COLLABORAZIONE CON IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE E CON COOPERATIVE E CON IL CONCORSO, ANCHE IN VESTE PROPOSITIVA, DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO. I PROGETTI SONO INVIATI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA LORO RECEZIONE, ESPRIME ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 UN PARERE SULLA FATTIBILITÀ E SULLA CONGRUITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA, NONCHÉ SULLA VALIDITÀ DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO DEL LAVORO. I PROGETTI POSSONO PREVEDERE UNA PRIMA FASE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E POSSONO REALIZZARE L'OCCUPAZIONE ANCHE IN FORMA COOPERATIVISTICA.

3 . LA COMMISSIONE, ACQUISITO IL PARERE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, AUTORIZZA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E L'ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI.

ART. 36.

1 . IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITÀ E PER GLI AFFARI SOCIALI, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, APPROVA UNO O PIÙ PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE ED ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.

2 . IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PUÒ REALIZZARE I SUDETTI PROGRAMMI, ANCHE AVVALENDOSI DI STRUTTURE ESTERNE, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, TANTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA, QUANTO PER I DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO.

3 . ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DOVRÀ ATTIVARE CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

4 . L'ONERE DERIVANTE DALLA ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO È DETERMINATO IN LIRE 20.000 MILIONI PER GLI ANNI 1990, 1991 E 1992.

ART. 37.

1 . IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA È DELEGATO AD EMANARE, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, UN TESTO UNICO CON NUMERAZIONE DEI COMMI NEL QUALE DEVONO ESSERE RIUNITE E COORDINATE TRA LORO E CON LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 ,

DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1985, N. 144 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 297, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1988, N. 103 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1 GIUGNO 1988, N. 176, E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

2 . IL TESTO UNICO, PREVIO PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI PER MATERIA, DA ESPRIMERSI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CHE TRASMETTE L'ANZIDETTO TESTO ALLE COMMISSIONI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, È DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED È EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DI UN MINISTRO DA LUI DELEGATO, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELLA DIFESA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA DELLA DIFESA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITÀ.

ART. 38.

1 . GLI ARTICOLI 2, 8, 9, 75, 80, 80-BIS, 82 E 83 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, SONO ABROGATI.

2 . QUANDO IN LEGGI E DECRETI È RICHIAMATO IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 75 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , IL RICHIAMO SI INTENDE RIFERITO ALL'ARTICOLO 71-BIS DELLA STESSA LEGGE.

ART. 39.

1 . PER IL TRIENNIO 1990, 1991 E 1992 LA COMPLESSIVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, PARI A LIRE 263 MILIARDI PER L'ANNO 1990 E A LIRE 270 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, È COSÌ RIPARTITA:

- a) LIRE 360 MILIONI ANNUI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;
- b) LIRE 4.000 MILIONI ANNUI PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI ANTIDROGA ALL'ESTERO E LIRE 1.000 MILIONI PER IL SOLO ANNO 1990 PER LE SPESE DI CARATTERE FUNZIONALE;
- c) LIRE 6.050 MILIONI ANNUI A DECORRERE DAL 1991 PER L'ISTITUZIONE NEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI UNA APPOSITA DOTAZIONE ORGANICA DI DUECENTO UNITÀ DI ASSISTENTI SOCIALI;
- d) LIRE 6.800 MILIONI ANNUI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;
- e) LIRE 4.000 MILIONI ANNUI PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI COSTITUITI PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI;
- f) LIRE 800 MILIONI ANNUI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- g) LIRE 176.040 MILIONI PER L'ANNO 1990, DI CUI 30 ACCANTONATI PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA QUARTO DELLO ARTICOLO 27, E LIRE 177.990 MILIONI

ANNUI A PARTIRE DAL 1991 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI DA PARTE DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA;

h) LIRE 50.000 MILIONI ANNUI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI;

i) LIRE 20.000 MILIONI ANNUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E MALATI DI AIDS.

2 . ALLO ONERE DI LIRE 263 MILIARDI PER L'ANNO 1990 E DI LIRE 270 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1990-1992, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1990, ALL'UOPO INTERAMENTE UTILIZZANDO GLI APPOSITI ACCANTONAMENTI "AGGIORNAMENTO; MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 , IN MATERIA DI LOTTA ALLA DROGA" E "ULTERIORI FINANZIAMENTI PER LA LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE". A TAL FINE IL MINISTRO DELLE FINANZE PROVVEDE, CON PROPRIO DECRETO DA EMANARSI ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, AD UN AUMENTO DEL PROVENTO ERARIALE AFFERENTE AI TABACCHI, PER UN IMPORTO IN OGNI CASO TALE DA GARANTIRE UN GETTITO AGGIUNTIVO ANNUO NON INFERIORE A LIRE 100 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1990, 1991 E 1992 O PORZIONE DI ESSI.

3 . LE SOMME DI CUI AL COMMA PRIMO, STANZIATE NELL'ANNO 1990 E NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, POSSONO ESSERLO, PER GLI STESSI FINI, IN QUELLO SUCCESSIVO.

4 . A DECORRERE DALL'ANNO 1993, ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA SI PROVVEDE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 11, COMMA TERZO, LETTERA D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 , COME MODIFICATA DALLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362.

5 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE. LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ANNO N. 1509): PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DE MITA) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI (JERVOLINO RUSSO) IL 12 GENNAIO 1989. ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI RIUNITE SECONDA (GIUSTIZIA) E DODICESIMA (SANITÀ), IN SEDE REFERENTE, IL 23 GENNAIO 1989, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, TERZA, QUARTA, QUINTA, SESTA, SETTIMA, DECIMA ED UNDICESIMA. ESAMINATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SECONDA E DODICESIMA IL 15 FEBBRAIO 1989; 1, 2, 7, 9, 15, 16 MARZO 1989; 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 SETTEMBRE 1989; 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 OTTOBRE 1989. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 14 NOVEMBRE 1989 (ATTO N. 1509/A - RELATORI SEN. CASOLI E CONDORELLI). ESAMINATO IN AULA IL 23, 24, 28, 29, 30 NOVEMBRE 1989; 1, 5 DICEMBRE 1989 E APPROVATO IL 6 DICEMBRE 1989. CAMERA DEI

DEPUTATI (ATTO N. 4414): ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E XII (AFFARI SOCIALI), IN SEDE REFERENTE, IL 15 DICEMBRE 1989, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI E XIII. ESAMINATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE II E XII L'1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 27, 28 FEBBRAIO 1990; 1, 14, 15, 20 MARZO 1990. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 26 MARZO 1990 (ATTO N. 4414/A - RELATORI ON.LI CASINI E ARTIOLI). ESAMINATO IN AULA IL 26, 27, 29, 30 MARZO 1990; 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20 APRILE 1990; 8, 9, 10 MAGGIO 1990 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, L'11 MAGGIO 1990. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1509/B): ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI RIUNITE SECONDA (GIUSTIZIA) E DODICESIMA (SANITÀ), IN SEDE REFERENTE, IL 17 MAGGIO 1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, QUARTA, QUINTA E SESTA. ESAMINATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SECONDA E DODICESIMA IL 22, 23 MAGGIO 1990; 7 GIUGNO 1990. ESAMINATO IN AULA L'11, 12 GIUGNO 1990 E APPROVATO IL 13 GIUGNO 1990.

DATA A ROMA, ADDÌ 26 GIUGNO 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

JERVOLINO RUSSO, MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI.